

O.C.S.O.

**Costituzioni dei Monaci
(italiano)**

**Testi aggiornati ai Capitoli del
2002**

Costituzioni dei Monaci O.C.S.O.

Proemio

1

I santi abati Roberto di Molesme, Alberico e Stefano Harding impressero alla tradizione benedettina una forma particolare, quando nel 1098 costruirono il nuovo Monastero di Cîteaux, Madre di tutti noi, e fondarono l'Ordine Cistercense. Verso l'anno 1125, santo Stefano stabilì un monastero di monache a Tart, quale casa figlia di Cîteaux, affidata alla cura pastorale del suo abate. L'“*Exordium Parvum*” e la “*Carta Caritatis*” esprimono la vocazione dei fondatori e la missione ricevuta da Dio, che la Chiesa, con la sua autorità, riconobbe e riconosce autentica, per quei tempi come per i nostri. Grazie all'impulso di san Bernardo di Clairvaux e di altri, l'ideale perseguito da tale riforma si è propagato, tanto che i monasteri di monaci e di monache che seguivano la *conversatio* cistercense si sono sparsi oltre i confini dell'Europa Occidentale. All'epoca dell'esordio furono accolti nell'Ordine i fratelli conversi e le sorelle converse. Con la vita e le fatiche di innumerevoli fratelli e sorelle si è costituita una valida eredità spirituale, che ha trovato un'espressione tipica negli scritti e nel canto, nell'architettura e nell'arte, così come nella solerte amministrazione dei fondi.

2

I monaci e le monache dell'Ordine riconoscono di dovere molto al movimento detto “La Stretta Osservanza”. In tempi difficili, esso difese con ardore alcuni aspetti del patrimonio cistercense, che, grazie alle fatiche dell'abate De Rancé e alle iniziative di Dom Agostino de Lestrange, poterono essere trasmessi alle generazioni successive. Nell'anno 1892 tre delle Congregazioni sorte dalla Valsanta, unendosi, costituirono un Ordine autonomo, l'Ordine dei Cistercensi Riformati della Beata Vergine Maria della Trappa, ora denominato Ordine Cistercense della Stretta Osservanza.

3

L'aspirazione a una vita monastica autentica, che lungo i secoli si è manifestata in molteplici forme, continua ancora ad animare i monaci e le monache dell'Ordine a un intenso rinnovamento di vita. Obbedendo alle consegne del Concilio Vaticano II, essi si impegnano a raggiungere una comprensione più profonda delle loro origini e nello stesso tempo ad aprirsi oggi docilmente all'azione di Dio. Nel 1969, il Capitolo Generale, con la “Dichiarazione sulla Vita Cistercense” e lo “Statuto sull'Unità e il Pluralismo”, ha riaffermato che l'Ordine si impegna ad aderire alla Regola di san Benedetto, come interpretazione del Vangelo¹ che gli è stata tramandata, e ha indicato le vie e i modi per osservarla fedelmente nelle mutate condizioni del mondo. In questi documenti il Capitolo Generale distingue tra quello che sono il significato della Regola e le osservanze fondamentali che costituiscono la *conversatio* cistercense, e gli aspetti contingenti che possono essere modificati secondo le circostanze locali.

4

Il presente corpo di Costituzioni e Statuti è frutto dell'esperienza di questi anni di rinnovamento. C'è veramente da augurarsi che esso risulti uno strumento efficace grazie al quale l'Ordine possa tendere alla perfezione nello spirito del Concilio Vaticano II e dimostrarsi sempre più in grado di adempiere al proprio compito nella Chiesa e nel mondo.

¹ Cfr. *Perfectae Caritatis* 2, a; RB Prol. 21

COSTITUZIONI DEI MONACI O.C.S.O.

Parte Prima

IL PATRIMONIO CISTERCENSE

C. 1 La tradizione dell'Ordine Cistercense della Stretta Osservanza

1

L'Ordine Cistercense della Stretta Osservanza trae origine da quella tradizione monastica di vita evangelica che ha trovato espressione nella Regola dei Monasteri di san Benedetto da Norcia. I fondatori di Cîteaux hanno impresso a tale tradizione una forma particolare, della quale i monasteri della Stretta Osservanza difesero valorosamente alcuni ideali. Tre Congregazioni della Stretta Osservanza, con l'unione del 1892, hanno costituito un Ordine, che ora viene chiamato Ordine Cistercense della Stretta Osservanza.

C. 2 Natura e fine dell'Ordine

Quest'Ordine è un Istituto monastico integralmente consacrato alla contemplazione; perciò i monaci si dedicano, all'interno della clausura del monastero, al culto di Dio secondo la Regola di san Benedetto, e prestano alla Divina Maestà un servizio a un tempo umile e nobile, nella solitudine e nel silenzio, in preghiera continua e gioiosa penitenza, conducendo vita monastica nel modo definito in queste Costituzioni.

C. 3 Lo spirito dell'Ordine

1

La *conversatio* cistercense è cenobitica. I monaci cistercensi cercano Dio e seguono Cristo sotto una regola e un abate in una comunità stabile, che è scuola di carità fraterna. Poiché tutti i fratelli hanno un cuor solo e un'anima sola, tutto è loro comune. Portando i pesi gli uni degli altri, adempiono alla legge di Cristo e partecipando alle sue sofferenze sperano di entrare nel regno dei cieli.

2

Il monastero è una scuola di servizio del Signore, nella quale Cristo viene formato nel cuore dei fratelli grazie alla liturgia, all'insegnamento dell'abate e alla vita fraterna. Per mezzo della parola di Dio i monaci vengono formati a una disciplina del cuore e dell'azione, per poter giungere, con l'obbedienza allo Spirito Santo, alla purezza del cuore e alla memoria incessante della presenza di Dio.

3

I monaci seguono le orme di quanti nei secoli passati sono stati chiamati da Dio al combattimento spirituale nel deserto. Poiché la loro cittadinanza è nei cieli, si rendono estranei agli atteggiamenti del mondo. Vivendo nella solitudine e nel silenzio, aspirano a quella pace interiore da cui possa nascere la sapienza. Rinnegano se stessi per seguire Cristo. Con l'umiltà e l'obbedienza lottano contro la superbia e la ribellione del peccato. Nella semplicità e nel lavoro ricercano la beatitudine promessa ai poveri. Con gioiosa ospitalità condividono con quanti sono con essi in cammino la pace e la speranza donate da Cristo.

4

Il monastero è icona del mistero della Chiesa. Nulla vi è anteposto alla lode della gloria del Padre e vi si compie ogni sforzo perché la vita comune obbedisca in tutto alla legge suprema del Vangelo, in modo che alla comunità non manchi nessuna grazia. I monaci si impegnano a "sentire con" tutto il popolo di Dio e a prender parte attivamente alla sua attesa dell'unità di tutti i cristiani. Con la fedeltà alla loro *conversatio* monastica, infatti, come con la loro misteriosa fecondità apostolica, servono il popolo di Dio e tutto il genere umano. Ogni chiesa

dell'Ordine e ogni monaco sono consacrati a Maria, che è Madre e figura della Chiesa nell'ordine della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo.

5

Fine di tutta l'organizzazione del monastero è che i monaci siano intimamente uniti a Cristo, perché solo in un intenso amore di ciascuno per il Signore Gesù possono fiorire i doni specifici della vocazione cistercense. I fratelli saranno contenti, perseverando in una vita semplice, nascosta e laboriosa, solo se non anteporranno assolutamente nulla a Cristo, che li conduca tutti insieme alla vita eterna².

C. 4 La caratteristica dell'Ordine

1

Le comunità dell'Ordine sparse per tutta la terra sono unite dal vincolo della carità. Radicate in questa comunione, possono reciprocamente aiutarsi per una comprensione più profonda e un'espressione più efficace del comune patrimonio e per offrirsi nelle varie difficoltà conforto e sostegno reciproco.

2

Nel governo dell'Ordine, tale comunione assume forma giuridica secondo la "Carta Caritatis", interpretata dalle presenti Costituzioni. Gli abati e le badesse, riuniti in due Capitoli, esercitano una comune sollecitudine verso tutte le comunità dell'Ordine sia in campo spirituale che materiale. Questa cura pastorale, secondo la tradizione, si realizza attraverso le istituzioni della filiazione, della visita regolare e del Capitolo Generale. In seguito sono sorti anche altri organi di dialogo, collaborazione e servizio vicendevole, per favorire la comunione di tutto l'Ordine e adattare effettivamente gli intenti dei fondatori alle condizioni di oggi.

3

I Cistercensi della Stretta Osservanza devono vivere, secondo la "Carta Caritatis", in un'unica carità, un'unica regola, e modalità simili di vita. Spetta a ciascuna comunità, nel dialogo con le altre, aprire le vie per esprimere efficacemente nella propria cultura il patrimonio dell'Ordine, tenendo conto delle circostanze particolari e attenendosi sempre alle norme stabilite dal Capitolo Generale.

² RB 72, 12.

Parte Seconda

LA CASA DI DIO, OSSIA IL MONASTERO

C. 5 La comunità locale

Radunati dalla voce divina, i fratelli costituiscono una chiesa o comunità monastica, che è la cellula fondamentale dell'Ordine.

ST 5.A

a.

Secondo la tradizione, la comunità sussiste come abbazia "sui iuris". Tale viene dichiarata se risponde alle condizioni indicate nello Statuto delle Fondazioni (n. 15) in modo che la conversatio monastica sia pienamente vissuta secondo la Regola di san Benedetto, la tradizione cistercense e le presenti Costituzioni;

b.

Se tali condizioni non si verificano, ma la comunità risponde alle condizioni indicate nello Statuto delle Fondazioni (n. 15) per essere "sui iuris", viene considerata come priorato o maggiore o semplice. Un priorato semplice continua a godere, di diritto, dell'aiuto della casa fondatrice tanto riguardo al personale quanto ai beni temporali.

c.

Una fondazione è parte della casa fondatrice e non gode di autonomia. Il suo superiore non è altri che il superiore della casa fondatrice. Le condizioni perché una fondazione sia promossa allo stato di casa "sui iuris" e perché un priorato semplice possa diventare priorato maggiore o un priorato maggiore abbazia, sono definite dallo Statuto delle Fondazioni (cf. n. 15).

ST 5.B

Quanto vien detto in seguito della comunità locale vale a pari diritto, se non è stabilito altrimenti, per un'abbazia, per un priorato sia maggiore sia semplice e anche per una fondazione.

C. 6 La composizione della comunità

La comunità è costituita dai fratelli che vi hanno fatto professione, dai novizi e altre persone ammesse a titolo di prova, e dagli oblati.

ST 6.A

Tra i suddetti professi sono compresi i fratelli conversi che hanno emesso i voti prima del Decreto di Unificazione del 1965; sono in tutto come gli altri fratelli, salvi i diritti da loro acquisiti.

ST 6.B

Gli oblati partecipano alla vita della comunità secondo le norme dello Statuto degli oblati promulgato dal Capitolo Generale e secondo le consuetudini locali.

ST 6.C

I fratelli che vengono in maniera stabile da altri monasteri dell'Ordine, partecipano alla vita della

comunità, eccetto quanto spetta al Capitolo Conventuale.

ST 6.D

Ogni comunità può, con prudenza, definire il proprio statuto e la propria composizione secondo le leggi della propria nazione.

Capitolo I

LA *CONVERSATIO* CISTERCENSE**C. 7 L'osservanza regolare**

La *conversatio* dell'Ordine Cistercense della Stretta Osservanza è una vita consacrata a Dio che si esprime nell'unione fraterna, nella solitudine e nel silenzio, nella preghiera e nel lavoro, e in una disciplina di vita. Essa fa crescere il Corpo mistico di Cristo grazie a una segreta fecondità apostolica.

C. 8 La consacrazione monastica

Con la professione monastica ³il fratello è consacrato a Dio e unito alla comunità monastica che lo accoglie. Nello stesso tempo si rinnova e ravviva la consacrazione ricevuta con i sacramenti del Battesimo e della Confermazione. Il fratello si obbliga a una vera conversione dei costumi in fedele stabilità e gioiosa obbedienza fino alla morte⁴.

C. 9 La stabilità nel luogo

Con il voto di stabilità nella propria comunità, il fratello, confidando nella provvidenza di Dio che l'ha chiamato in questo luogo e in questo gruppo di fratelli, si obbliga ad adoperarvi con costanza gli strumenti dell'arte spirituale⁵.

C. 10 La conversione dei costumi

Con il voto di conversione dei costumi, il fratello, cercando Dio in semplicità di cuore con la guida del Vangelo, si obbliga a seguire la disciplina cistercense. Senza riservarsi nulla dei suoi beni, non disponendo neppure del proprio corpo⁶, rinuncia alla capacità stessa di acquistare e di possedere, e per il Regno dei cieli promette la perfetta continenza nel celibato.

C. 11 L'obbedienza

³ Cf. can. 654 CIC.

⁴ RB 58, 17.

⁵ RB 4, 78.

⁶ RB 58, 24-25.

Con il voto di obbedienza, il fratello, desiderando vivere sotto una regola e un abate, promette di compiere tutto ciò che i superiori legittimi comandano secondo queste Costituzioni. Rinunciando così alla propria volontà, segue l'esempio di Cristo, obbediente fino alla morte, e si affida alla scuola del servizio del Signore⁷.

C. 12 L'abito monastico

Abito specifico dei Cistercensi è la cocolla bianca. Consegnata il giorno della professione solenne, essa è segno della consacrazione del monaco e dell'unità di tutto l'Ordine⁸.

ST 12.A

Il vestito che, secondo la tradizione, comporta inoltre una tunica bianca, scapolare nero e cintura di cuoio, può essere adattato alle circostanze locali.

ST 12.B

I professi di voti temporanei e i novizi usano un mantello invece della cocolla bianca. Anche lo scapolare dei novizi è bianco.

C. 13 La vita cenobitica

1

Nel proprio monastero il monaco conduce vita comune. Questa è la legge della vita comune: l'unità dello spirito nella carità di Dio, il vincolo della pace nella reciproca e costante carità di tutti i fratelli, la comunione nel condividere tutti i beni.

ST 13.1.A

La mensa comune significa e rafforza l'unione dei fratelli. Perciò si rechino tutti insieme a tavola, a meno di esserne scusati per un motivo ragionevole.

ST 13.1.B

Se ci sono celle, il loro uso sia determinato dall'abate secondo la consuetudine del luogo. Esse siano tali, se ne è il caso, da favorire la "Lectio" e la preghiera dei fratelli e assicurare il rispetto delle persone. Tuttavia non rechino pregiudizio alla vita comune, restino modeste e conformi alla semplicità cistercense. L'abate può visitarle.

2

I fratelli sopportino le proprie infermità con somma pazienza e si servano umilmente l'un l'altro⁹. Aiutino i deboli, i vacillanti e i malati con la preghiera e gli altri mezzi idonei¹⁰. Gli infermi, gli anziani e i moribondi devono essere circondati di una sollecitudine piena di premura e di affetto¹¹.

ST 13.2.A

L'abate abbia la massima cura che i malati e gli anziani siano serviti con impegno e amore, proprio come si serve Cristo. Se è possibile, l'Unzione degli infermi venga loro amministrata alla presenza dei fratelli riuniti.

3

⁷ RB 1, 2; 5, 1-19; 7, 31-34.

⁸ EM L. V, c. 3.

⁹ RB 72, 5.

¹⁰ RB 27, 4; 28, 4.

¹¹ RB 36.

Un monaco non può allontanarsi dal monastero senza il permesso dell'abate. Se si tratta di un'assenza prolungata, l'abate con il consenso del proprio consiglio e per giusta causa, può concedere che un monaco dimori fuori del monastero, non però più di un anno, se non per curare una malattia o per motivi di studio o, in casi eccezionali, per condurre vita eremitica.

ST 13.3.A

Sentito il proprio consiglio, l'abate può permettere a un fratello di condurre vita eremitica. L'eremita rimane sotto l'autorità dell'abate. *Se l'eremita desidera vivere fuori dal territorio del monastero, l'abate deve avere il consenso del proprio consiglio e, se è un chierico, il consenso dell'Ordinario del luogo in cui abiterà.*

C. 14 Unità e pluralismo della comunità

1

La comunità forma in Cristo un solo corpo; perciò ogni fratello, condividendo con gli altri i doni spirituali ricevuti secondo la multiforme grazia di Dio, promuova con il più grande zelo l'edificazione della comunità.

2

L'equilibrio essenziale alla *conversatio* cistercense tra "Opus Dei", orazione e "Lectio divina", e lavoro manuale venga regolato secondo il carattere, la formazione, il progresso spirituale di ciascuno¹². L'abate tutto discerna e moderi perché ogni fratello possa crescere nella vocazione cistercense.

C. 15 La riconciliazione con Dio e con i fratelli

1

Conservare l'unità tra i fratelli, dipende da uno sforzo di riconciliazione sincero e reciproco. Per togliere dalla comunità le spine degli scandali, i fratelli non lascino spazio alla collera, ma se sono in discordia con qualcuno, facciano pace al più presto¹³.

ST 15.1.A

Secondo lo spirito del Vangelo, i fratelli si aiutino a vicenda con una correzione umile e discreta. La comunità ne determini i modi che più le si addicono.

2

I fratelli confessino a Dio ogni giorno nella preghiera i propri peccati e si accostino con frequenza al sacramento della Riconciliazione¹⁴.

ST 15.2.A

Secondo l'opportunità, l'abate può predisporre che si tenga qualche celebrazione penitenziale comune.

C. 16 La partecipazione attiva dei fratelli

1

I confratelli hanno il diritto e l'obbligo di partecipare pienamente alla vita comune: tale partecipazione si può esprimere in modi diversi.

2

¹² RB 2, 32; 41, 5; 48, 9; 64, 17-19.

¹³ RB 4, 23; 4, 73.

¹⁴ RB 4, 57.

Tutti i fratelli sono chiamati infatti a una reciproca sollecitudine, collaborazione e obbedienza. Siano perciò solleciti dello stato spirituale della propria comunità, nella consapevolezza che lo zelo buono di uno solo è di giovamento a tutti, mentre quello amaro è di danno¹⁵.

3

L'abate guidi i fratelli nel rispetto della persona umana, creata a immagine di Dio, suscitando la loro volontaria obbedienza e favorendo opportunamente le loro doti di abilità e d'ingegno. Conduca così i fratelli a collaborare, nell'adempimento dei loro compiti e nell'assunzione di iniziative, con obbedienza attiva e responsabile, ferma restando la sua autorità di decidere e comandare ciò che va fatto.

4

L'abate e i responsabili comunichino ai fratelli ciò che è di interesse comune e ne accolgano volentieri i desideri e i suggerimenti¹⁶.

C. 17 La vita liturgica

1

Nella celebrazione liturgica si manifesta in modo speciale il fine spirituale della comunità, si rafforzano e accrescono il senso profondo della vocazione monastica e la comunione dei fratelli. In essa si ascolta ogni giorno la parola di Dio, si offre al Padre il sacrificio di lode, si partecipa al mistero di Cristo e si compie mediante lo Spirito Santo l'opera della nostra santificazione.

ST 17.1.A

La liturgia viene celebrata secondo il rito a cui la comunità appartiene. In modo consono all'indole propria di ogni rito, sia conforme alla tradizione cistercense, secondo le norme approvate dal Capitolo Generale e, se è il caso, confermate dalla Santa Sede.

2

I vari tempi del ciclo liturgico annuale contribuiscono validamente ad alimentare e ad arricchire la vita contemplativa dei fratelli; essi offrono un solido fondamento alla predicazione e alla formazione della comunità.

3

¹⁵ RB 71-72.

¹⁶ RB 3, 1-2.

La domenica, consacrata al mistero della Risurrezione, è giorno di gioia e di astensione dal lavoro. Perciò i fratelli facciano in modo di partecipare tutti insieme all'Eucaristia, di dedicarsi alla "Lectio divina" e all'orazione in maniera più ampia e intensa¹⁷.

C. 18 La celebrazione dell'Eucaristia

L'Eucaristia è la sorgente e il vertice di tutta la vita cristiana e della comunione dei fratelli nel Cristo. Sia perciò celebrata ogni giorno da tutta la comunità. I fratelli infatti, per la partecipazione al mistero pasquale del Signore, crescono sempre più nella comunione reciproca e con tutta la Chiesa.

C. 19 L'"Opus Dei"

1

Nulla si anteponga all'"Opus Dei"¹⁸. La Liturgia delle Ore sia quindi celebrata dalla comunità che, in unione con la Chiesa, esercita l'ufficio sacerdotale di Cristo, offrendo a Dio il sacrificio di lode e intercedendo per la salvezza di tutto il mondo.

ST 19.1.A

L'"Opus Dei", in quanto santificazione della giornata, si celebri nelle ore appropriate, secondo la tradizione cistercense o la consuetudine locale.

2

La Liturgia delle Ore è scuola di preghiera continua ed elemento privilegiato della *conversatio* monastica. E' compito dell'abate promuovere tra i fratelli lo zelo per l'"Opus Dei".

ST 19.2.A

La celebrazione sia tale da esprimere lo spirito della comunità e da sollecitare i fratelli a parteciparvi pienamente.

ST 19.2.B

In casi particolari, l'abate può determinare il modo secondo cui un monaco parteciperà alla Liturgia corale delle Ore. Ma non lo faccia se non dopo aver attentamente esaminato la cosa con il fratello né senza aver tenuto conto delle necessità della comunità.

ST 19.2.C

In casi eccezionali, l'Abate Generale, con il consenso del suo consiglio, può dispensare una comunità da una o due Ore minori.

3

¹⁷ RB 48, 22-23.

¹⁸ RB 43, 3.

Il fratello che sia stato eventualmente assente dalla celebrazione corale, adempia all'obbligo delle Ore secondo la disposizione dell'abate e le norme del diritto universale¹⁹

C. 20 La memoria di Dio

Coltivando in continuazione la memoria di Dio, i fratelli prolungano l'"Opus Dei" per tutta la giornata²⁰. L'abate abbia dunque cura che ciascuno di loro disponga di tempo da poter largamente dedicare alla "Lectio divina" e alla preghiera. Le adiacenze del monastero, per l'impegno di tutti, favoriscano il silenzio e la pace.

ST 20.A

Tutti i fratelli osservino ogni anno, per almeno sei giorni, un tempo di ritiro spirituale.

C. 21 La "Lectio divina"

Un'assidua "Lectio divina" è di grande sostegno alla fede in Dio dei fratelli. Questo importante esercizio della vita monastica, con il quale si ascolta e si rumina la Parola di Dio, è sorgente di orazione e scuola di contemplazione, in cui il monaco parla cuore a cuore con il Signore. Alla "Lectio divina" i fratelli dedichino quindi ogni giorno uno spazio conveniente di tempo.

ST 21.A

La tradizione tiene in grande considerazione la "Lectio divina" fatta in comune; ciò è raccomandato soprattutto durante il tempo di Quaresima.

C. 22 La vigilanza del cuore

I monaci si dedichino spesso all'orazione, in spirito di compunzione e nell'ardore di un vivo desiderio. Vivono sulla terra, ma con lo spirito dimorano nei cieli, poichè tendono alla vita eterna con la più intensa aspirazione²¹. La Beata Vergine Maria Assunta in cielo, vita, dolcezza e speranza di quanti sono pellegrini sulla terra, non sia mai assente dal loro cuore.

ST 22.A

L'abate predisponga con discernimento il tempo che i fratelli devono dedicare ogni giorno alla "lectio divina" e all'orazione.

C. 23 La veglia notturna

Secondo la tradizione dell'Ordine, le ore che precedono il sorgere del sole sono consacrate a Dio nel modo più appropriato con la celebrazione delle Vigilie, con la preghiera e la meditazione, in sobria attesa della venuta di Cristo.

ST 23.A

¹⁹ RB 50, 1-4.

²⁰ RB 7, 10-13.

²¹ RB 4, 46; 4, 56; 52, 4.

L'ora della levata dei fratelli sia stabilita in modo che le Vigilie conservino il loro carattere notturno²².

C. 24 Il silenzio

Il silenzio è uno dei valori monastici più caratteristici del nostro Ordine. Esso assicura al monaco la solitudine nella comunità. Favorisce la memoria di Dio e la comunione tra i fratelli, apre la mente alle ispirazioni dello Spirito Santo, sollecita la vigilanza del cuore e la preghiera solitaria davanti a Dio. Perciò in ogni tempo i fratelli abbiano a cuore il silenzio, custode della parola e dei pensieri, ma soprattutto durante le ore della notte²³.

ST 24.A

Secondo la tradizione dell'Ordine, il silenzio dev'essere osservato soprattutto nei luoghi regolari, cioè in chiesa, nei chiostri, in refettorio, nello scriptorium. Le comunità del nostro Ordine non fanno ricreazione.

ST 24.B

Le altre norme che regolano l'uso della parola (soprattutto in capitolo e nelle celle) sono stabilite da ogni comunità, e devono essere verificate in ogni Visita regolare.

C. 25 L'asceti monastica

La pace dello spirito da coltivare nel silenzio è frutto inoltre della purità e semplicità di cuore. Perciò il monaco, in spirito di gioiosa penitenza, abbracci volentieri i mezzi in uso a tal fine nell'Ordine: il lavoro cioè, il nascondimento e la povertà volontaria, così come le veglie e i digiuni.

C. 26 Il lavoro

Il lavoro, soprattutto manuale, offre ai monaci l'occasione di partecipare all'opera divina della creazione e della redenzione, e di seguire le orme di Cristo: esso gode sempre nella tradizione cistercense di una stima particolare. Tale lavoro duro e redentore procura il sostentamento ai fratelli e ad altri, specialmente ai poveri, ed esprime la solidarietà con le masse operaie. E' nello stesso tempo l'occasione di una fruttuosa asceti, promuove l'evoluzione e la maturità della persona, favorisce la salute del corpo e dello spirito, e inoltre contribuisce molto alla coesione di tutta la comunità²⁴.

ST 26.A

La durata del tempo da dedicare al lavoro è determinata secondo le esigenze della *conversatio* monastica e le necessità locali. I fratelli sono occupati nel lavoro per almeno quattro ore al giorno, e ordinariamente non superino le sei.

C. 27 La semplicità

²² RB 8, 1-4.

²³ RB 6; 7, 56-61.

²⁴ RB 48, 1-9.

Sull'esempio dei Padri di Cîteaux, che cercavano un rapporto semplice con il Dio semplice, lo stile di vita dei fratelli sia semplice e frugale. Tutto nella casa di Dio sia intonato al tenore della vita monastica, senza niente di superfluo, in modo che la semplicità stessa possa essere un insegnamento per tutti²⁵. E' necessario quindi che essa traspaia chiaramente negli edifici e nell'arredamento, nel vitto e nel vestito, e nella stessa celebrazione della liturgia.

ST 27.A

Il monastero risplenda per semplicità e bellezza. I fratelli abbiano cura di salvaguardare attentamente il suo ambiente naturale e di gestire con discernimento i beni offerti dalla natura.

C. 28 Il digiuno

Il digiuno monastico esprime l'umile condizione della creatura davanti a Dio, suscita nel cuore del monaco il desiderio spirituale e lo rende partecipe della compassione di Cristo per le moltitudini degli affamati. I fratelli osservino il digiuno quaresimale, il digiuno pasquale, e anche gli altri digiuni secondo le consuetudini dell'Ordine e le disposizioni dell'abate²⁶.

ST 28.A

Il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, i fratelli a pranzo si accontentino di pane e acqua o di qualcosa di simile.

ST 28.B

Secondo la tradizione, tranne in caso di necessità, si osservi in qualunque tempo l'astinenza dalle carni.

ST 28.C

Se qualche fratello, ispirato dalla grazia di Dio, volesse digiunare di più, lo sottoponga al proprio abate²⁷.

C. 29 La separazione dal mondo

1

²⁵ RB 22, 2; 55, 11.

²⁶ RB 4, 13.

²⁷ RB 49, 8-10.

Coloro che nulla antepongono all'amore di Cristo, si rendono estranei ai costumi del mondo²⁸. Secondo la tradizione monastica, questo richiede un certo grado di separazione fisica. Il monastero è costruito pertanto in modo tale da assicurare al massimo la quiete e la solitudine di quanti vi abitano²⁹.

2

Gli edifici dove vivono e lavorano i monaci, siano loro strettamente riservati. Tuttavia i fedeli possono avere accesso alla chiesa, soprattutto quando vi si celebra pubblicamente il culto divino. E' compito dell'abate, con il consenso del suo consiglio, stabilire i limiti da assegnare alla stretta clausura, ed è di sua competenza permettere che, per giusta causa, degli estranei vi possano entrare o dei monaci ne possano uscire. Nell'uso dei mezzi di comunicazione sociale, cioè della radio, della televisione e del telefono, si osservi la necessaria discrezione: l'uso può esserne permesso solo a patto che venga diligentemente salvaguardata la particolare natura della vita contemplativa. I monaci devono perciò essere formati con cura alla disciplina della separazione dal mondo, poichè l'applicazione di questi principi rientra nella responsabilità non dell'abate soltanto, ma anche di tutti i fratelli.

C. 30 L'accoglienza degli ospiti

Ogni monastero, secondo le circostanze di tempo e di luogo, mantenga la tradizione di accogliere ospiti e poveri come Cristo³⁰. Quanti la divina Provvidenza conduce al monastero siano accolti dai fratelli con rispetto e affabilità, senza tuttavia che tale servizio debba pregiudicare il raccoglimento monastico.

ST 30.A

Coloro che vengono al monastero alla ricerca di una preghiera più profonda, ricevano aiuto dalla comunità.

ST 30.B

Per disegno di Dio, i monasteri sono luoghi santi non solo per quanti condividono la nostra fede, ma per tutti gli uomini di buona volontà.

ST 30.C

La comunità stessa determini il modo di partecipazione degli ospiti all'"Opus Dei".

ST 30.D

I parenti dei fratelli siano accolti con la più grande cordialità, ma evidentemente secondo uno stile consono alla vocazione monastica.

C. 31 L'apostolato dei monaci

La fedeltà alla *conversatio* monastica è intimamente legata allo zelo per il Regno di Dio e la salvezza di tutto il genere umano. I monaci portano nel cuore tale sollecitudine apostolica. La loro forma di partecipazione alla missione di Cristo e della Chiesa e la loro incorporazione in una Chiesa particolare è la vita contemplativa stessa. Per quanto urgente sia la necessità dell'apostolato attivo, essi non possono perciò essere chiamati a prestare l'aiuto della loro collaborazione nei vari ministeri pastorali né in altre attività esterne.

ST 31.A

Là dove, in particolari circostanze, venga richiesto al monastero un aiuto pastorale, l'abate, se giudica opportuno accogliere la richiesta, affidi tale ministero a un fratello qualificato e disposto a svolgerlo.

²⁸ RB 4, 20.

²⁹ RB 66, 6-7.

³⁰ RB 53.

C. 32 Le relazioni con la Gerarchia della Chiesa

I monaci coltivino relazioni piene di carità con la Chiesa particolare di cui fanno parte e con il suo Vescovo, a cui prestino devoto ossequio e reverenza. Obbediscano umilmente al Sommo Pontefice, Vicario di Cristo, come a loro supremo Pastore, anche in virtù del voto di obbedienza.

Capitolo II

IL SERVIZIO DELL'AUTORITA'**C. 33 Il ministero dell'abate**

1

L'abate, eletto tra i fratelli, riceve la sua potestà da Dio mediante il ministero della Chiesa. Si sa per fede che nel monastero l'abate fa le veci di Cristo. Padre di tutta la comunità, la serve tanto sul piano spirituale che materiale³¹.

2

L'abate porti la responsabilità pastorale del gregge che gli è stato affidato; manifesti a tutti la mitezza e la benignità di Cristo, cercando di essere amato più che temuto, adattandosi al carattere di ciascuno ed esortando i fratelli a percorrere con animo pronto e lieto il cammino a cui sono stati chiamati da Dio. Preghi assiduamente Dio per ciascuno di essi³².

3

Maestro nella scuola di Cristo, l'abate è custode della fedeltà dei discepoli nei confronti della tradizione monastica. Egli li deve nutrire con l'alimento della parola di Dio e con il proprio esempio. Non trascuri di rinnovarsi con la Sacra Scrittura e la sapienza dei Padri. Sia facilmente accessibile a tutti i monaci perché gli possano parlare³³.

ST 33.3.A

In giorni stabiliti l'abate tenga un'istruzione alla comunità, e spieghi frequentemente la Regola di san Benedetto³⁴.

ST 33.3.B

I fratelli si rivolgano con fiducia al proprio abate, a cui possono manifestare con libertà e spontaneità i pensieri che affiorano al loro cuore. Egli tuttavia non li induca in nessun modo ad aprirgli la loro coscienza.

4

³¹ RB 2, 2; 63, 13; cf. cann. 596 § 1 e 618 CIC.

³² RB Prol 49; 2, 32; 27, 5-9; 28, 4; 64, 15.

³³ RB 2, 5.

³⁴ RB 66, 8.

Medico sapiente, l'abate cerchi di curare le piaghe proprie e altrui e di guarire nel nome di Cristo i fratelli feriti dal peccato. Ogni sollecitudine infatti deve usare l'abate e correre con il più solerte impegno per non perdere nessuno dei fratelli che gli sono stati affidati. Se è necessario, faccia appello all'aiuto di anziani che abbiano un'esperienza spirituale. Ma per sanare le infermità dei fratelli ricorra soprattutto alla preghiera di tutti³⁵.

C. 34 Il governo dell'abate

1

L'abate è superiore maggiore, con potestà ecclesiastica di governo in foro sia esterno che interno.

ST 34.1.A

Il superiore di un monastero che fa ancora parte della casa fondatrice, gode di potestà delegata, che può tuttavia subdelegare a sua volta.

ST 34.1.B

Il superiore *ad nutum*, di cui allo ST 39.2.B, gode di potestà *ordinaria propria*, in quanto superiore maggiore di una comunità "sui iuris".

ST 34.1.C

Tuttavia, in casi particolari, con il consenso dell'Abate Generale e del suo consiglio, dopo aver sentito la comunità e la filiazione, il Padre Immediato può limitare la potestà del superiore ad nutum rispetto alla filiazione, sia prima sia dopo averlo nominato.

ST 34.1.D

In questo caso, quanto concerne la delega dell'esercizio dei diritti di paternità viene deciso dal Padre Immediato, dopo aver sentito il superiore ad nutum.

2

Quanto si stabilisce per l'abate vale a parità di diritto per il priore di un priorato e per il superiore *ad nutum*, se non è esplicitamente indicato altrimenti.

C. 35 I fratelli con incarichi speciali

Per i vari settori del monastero l'abate si scelga dei collaboratori competenti. Con il consiglio di fratelli che temono Dio, nomini un priore, un maestro dei novizi, un cellerario, e altri responsabili ai quali possa tranquillamente affidare parte del proprio incarico. I fratelli così scelti attendano con dedizione e diligenza ai loro compiti secondo i comandamenti di Dio e gli ordini del loro abate, in modo che nella casa di Dio nessuno si turbi o si rattristi³⁶.

C. 36 La consultazione dei fratelli

1

³⁵ RB 2, 40; 27-28.

³⁶ RB 21, 3; 31, 19; 65, 15.

Per le questioni che toccano il bene della comunità, l'abate, memore dell'esortazione della Regola, consulti volentieri i fratelli. Egli potrà farlo sia tramite il capitolo conventuale sia per mezzo di un consiglio particolare. I fratelli prendano parte alla consultazione in atteggiamento di docilità verso le ispirazioni dello Spirito Santo e diano il loro parere con umiltà e responsabilità. Là dove la legge non stabilisce altrimenti, spetta all'abate, dopo aver ascoltato attentamente i fratelli, prendere la decisione finale. In materie confidenziali, tutti osservino diligentemente il segreto³⁷.

2

Il voto sia segreto in tutte le elezioni, negli altri casi stabiliti dal diritto, e se lo richiede uno dei presenti. Nel calcolare i voti non si tiene conto di quelli nulli e delle astensioni. Quando per porre un atto si richiede il consenso del consiglio dell'abate o del capitolo conventuale, l'abate, per poter agire validamente, deve ottenere tale consenso o a maggioranza assoluta o di due terzi, secondo i casi. Ottenuto il consenso, l'abate può agire, ma non è tenuto a farlo. Se invece il consenso è negato, non può agire validamente. Allo stesso modo, quando si prescrive all'abate di consultare il consiglio o il capitolo conventuale, tale consultazione è necessaria per la validità dell'atto.

ST 36.2.A

Non si passi alla votazione senza che sia stato presentato con chiarezza l'oggetto della deliberazione, dopo aver lasciato un certo intervallo per la riflessione e la preghiera.

ST 36.2.B

Terminata la votazione, quando si richiede il consenso, l'abate proceda con due testimoni al computo dei voti e renda pubblico il risultato. Tale risultato va riportato nel libro degli atti del capitolo o del consiglio, con la firma dell'abate stesso e dei due testimoni.

3

Quando chiede un consiglio o un consenso, il superiore può votare ma non vi è obbligato. Gli assenti non possono votare per corrispondenza né affidare una procura a un confratello per esprimere il proprio voto. Gli esclastrati perdono la voce attiva e passiva.

ST 36.3.A

Il fratello assente dal proprio monastero per il servizio dell'Ordine, oppure secondo la C. 13.3, per ragioni di salute, di studio o per condurre vita eremitica, in quanto membro del capitolo conventuale, conserva la voce attiva e passiva. Nell'esercitare o no tale diritto dia prova di maturità, discernimento e senso di responsabilità.

ST 36.3.B

Salvo quanto è prescritto nello ST 36.3.A, viene sospesa *la voce attiva* di un fratello assente, *anche legittimamente*, dal monastero da più di sei mesi.

a.

Se un fratello assente vuole tornare definitivamente nella propria comunità, l'abate con il consenso del proprio consiglio può esigere, tenendo conto della durata dell'assenza, che egli viva in comunità per un tempo conveniente prima di poter esercitare di nuovo il diritto di voto.

b.

Chi presiede a un'elezione può, dopo consultazione del capitolo conventuale, restituire l'esercizio del diritto di voto a un fratello presente abitualmente in monastero, che aveva perduto tale diritto a motivo di assenza.

³⁷ RB 3.

C. 37 Il capitolo conventuale

I fratelli professi di voti solenni stabiliti nella propria comunità formano insieme con il superiore il capitolo conventuale. Tutti hanno voce attiva e passiva nelle deliberazioni e negli atti, a meno che nelle Costituzioni non sia previsto altrimenti.

ST 37.A

L'abate ha bisogno del consenso del capitolo conventuale, ai due terzi dei voti:

- a.
per ammettere un monaco dell'Ordine alla stabilità in comunità, senza pregiudizio per l'eccezione di cui alla C. 60;
- b.
per realizzare il progetto di una nuova fondazione;
- c.
perché una fondazione sia eretta in monastero "sui iuris";

ST 37.A bis

Il priore titolare ha bisogno del consenso del capitolo conventuale, ai due terzi dei suffragi, per dare inizio al processo di erezione di un priorato a un grado superiore.

ST 37.B

L'abate ha bisogno del consenso del capitolo conventuale, a maggioranza assoluta:

- a.
per ammettere un novizio alla professione temporanea;
- a. bis*
per ammettere un fratello proveniente da un'altra comunità a rinnovare la professione temporanea;
- b.
per ammettere un fratello alla professione solenne;
- c.
per poter procedere nelle questioni amministrative di cui alla C. 44;
- d.
per permettere il cambiamento di filiazione, *di cui allo ST 73.B;*
- e.
per permettere a un professo di almeno tre anni di professione temporanea di prendere parte a un'elezione in un priorato semplice;
- f.
per dare inizio al processo di una nuova fondazione.
- g.
per accettare la paternità di un monastero di monache, di cui allo ST 73.A. delle Costituzioni delle monache.

ST 37.C.

Il Padre Immediato ha bisogno del consenso del capitolo conventuale per indagare e verificare la capacità di un abate che si trovi nelle condizioni di cui allo ST 40.B bis.

C. 38 Il consiglio dell'abate

Per il governo della comunità, l'abate è assistito da un consiglio composto di alcuni membri del capitolo conventuale³⁸.

ST 38.A

Il consiglio dell'abate sia composto di almeno tre fratelli, dei quali almeno uno venga eletto *dal capitolo conventuale*.

ST 38.B

L'abate ha bisogno del consenso del proprio consiglio, a maggioranza assoluta:

- a.
per riammettere un fratello, uscito legittimamente alla fine del noviziato o dopo la professione, senza l'obbligo di ripetere il noviziato e per determinare il modo e la durata della nuova prova;
- b.
per determinare, secondo lo ST 36.3.B.a., il periodo di tempo che un fratello, rientrando, deve trascorrere in comunità prima di poter esercitare di nuovo il diritto di voto;
- c.
per concedere a un fratello di dimorare fuori dal monastero nei casi previsti dalla C. 13.3;
- c. bis
per stabilire i limiti da riservare alla stretta clausura;
- d.
per chiedere all'Abate Generale, secondo lo ST 60.B, di imporre a un fratello di trasferirsi temporaneamente in un altro monastero, per il bene della pace;
- e.
per chiedere all'Abate Generale di inoltrare presso la Santa Sede la petizione di imporre a un fratello l'escaustrazione.

ST 38.C

L'abate deve consultare il proprio consiglio quando si tratta:

- a.
di ammettere un postulante al noviziato;
- b.
di nominare il superiore di una nuova fon-da-zione;
- c.
di designare i monaci di una nuova fondazione;

³⁸ RB 3, 12-13.

- d.
di autorizzare un monaco a seguire la vocazione eremitica;
- e.
di non ammettere un fratello di voti temporanei alla nuova professione;
- f.
di ricorrere all'Abate Generale per richiedere un indulto di dispensa dai voti solenni;
- g.
di dare inizio al processo di dimissione di un fratello di voti solenni o temporanei.

ST 38. D

L'abate agisce con il suo consiglio per emettere la dichiarazione del fatto, perché consti giuridicamente la dimissione di un monaco, a norma del can. 694 § 2 CIC.

C. 39 L'elezione dell'abate

1

In una casa figlia priva di abate, il Padre Immediato assume la responsabilità di tutto.

2

L'elezione dell'abate avviene per atto collegiale del capitolo conventuale e dei superiori delle case figlie. Il Padre Immediato, che presiede di diritto all'elezione, o il suo delegato, promuova tra i fratelli uno spirito di fede e di discernimento, perché diano alla casa di Dio un degno amministratore³⁹.

ST 39.2.A

Nell'elezione che ha luogo quando una fondazione viene eretta in monastero "sui iuris" e finché la comunità non diviene priorato maggiore, i professi di voti temporanei con almeno tre anni di professione possono partecipare alla votazione, dietro consenso del capitolo conventuale.

ST 39.2.B

Se il bene della comunità lo richiede, il Padre Immediato può rinviare l'elezione di oltre tre mesi ed anche proporre alla comunità di accedere al regime di un superiore ad nutum. Prima di prendere questa decisione, consulti il capitolo conventuale e abbia il consenso dell'Abate Generale. Senta di nuovo i fratelli prima di scegliere il superiore ad nutum. Se al momento del Capitolo Generale, questo regime straordinario si protrae da più di tre anni, il Padre Immediato, dopo aver consultato la comunità, sottoponga la cosa al giudizio del Capitolo Generale stesso.

3

Perché possa essere eletto abate, si richiede che un fratello abbia almeno sette anni di professione solenne nell'Ordine.

ST 39.3.A

Il candidato deve avere almeno trentacinque anni di età.

ST 39.3.B

Qualunque fratello professo solenne nell'Ordine può essere eletto abate, anche un abate figlio, qualora fosse necessario, ma non un abate di un altro monastero né un consigliere dell'Abate Generale. Tuttavia un consigliere dell'Abate Generale può essere eletto nella propria comunità.

³⁹ RB 64, 1-6.

4

L'abate o il priore di un priorato maggiore viene eletto per un tempo non determinato. Tuttavia egli può essere eletto per un tempo determinato, secondo le condizioni stabilite dal Capitolo Generale. Ma il priore di un priorato semplice viene eletto secondo le norme dello Statuto delle fondazioni.

ST 39.4.A

Quando i due terzi del capitolo conventuale lo desiderano, lo stesso capitolo *può eleggere l'abate per il tempo determinato di sei anni*. Nelle elezioni successive, finché la comunità non abbia fatto ritorno al regime del mandato abbaziale a tempo non determinato, è sufficiente la maggioranza assoluta dei suffragi perché il capitolo conventuale possa eleggere l'abate per il tempo determinato di sei anni.

ST 39.4.B

Prima dell'elezione, chi la presiede è tenuto a chiedere al capitolo conventuale se desidera eleggere l'abate per un mandato di sei anni.

ST 34.4.C

Un abate eletto per un tempo determinato può sempre essere rieletto.

ST 39.4.D

La data dell'elezione va fissata a non meno di quindici giorni e non più di tre mesi dal momento in cui l'ufficio è vacante, a meno che non si dia un giusto impedimento. Nel caso di un mandato abbaziale a tempo determinato, l'elezione ha luogo appena scaduto il mandato.

5

Perché un fratello sia eletto, si richiede la maggioranza assoluta dei voti, senza tener conto dei nulli e delle astensioni. Se la maggioranza non sarà ottenuta nel primo o nel secondo scrutinio, si proceda a ulteriori scrutini finché non sia ottenuta. Tuttavia per il bene della comunità il Presidente dell'elezione, dietro consenso del capitolo conventuale, ha la facoltà di limitare il numero degli scrutini. Per postulare un monaco si richiedono almeno i due terzi dei voti.

6

L'elezione è confermata dall'Abate Generale. Ogni rielezione richiede una nuova conferma dell'Abate Generale. Se risulta eletto un fratello laico o diacono, al più presto dev'essere elevato al sacerdozio. L'Abate Generale non confermi l'elezione se non dopo essersi assicurato che l'eletto vuol ricevere l'Ordinazione sacerdotale ed è inoltre in possesso delle qualità richieste dal diritto universale per ricevere il sacerdozio.

ST 39.6.A

Ricevuta la conferma, l'abate eletto è installato e riceve a tempo opportuno la benedizione abbaziale.

ST 39.6.B

Gli atti dell'elezione siano trasmessi quanto prima all'Abate Generale.

ST 39.6.C

L'elezione, l'installazione e la benedizione abbaziale si svolgono secondo il Rituale dell'Ordine.

C. 40 La rinuncia all'ufficio

L'abate, per giusta causa, può presentare le dimissioni dal suo ufficio al Capitolo Generale. *Quando non è tempo di Capitolo Generale, le dimissioni vengono presentate all'Abate Generale che, in questa materia, agisce come Vicario del Capitolo.*

ST 40.A

Compiuti i settantacinque anni di età, l'abate offra spontaneamente le dimissioni dal suo ufficio.

ST 40.B

Quando l'abate ha presentato le dimissioni, si interPELLI sempre il Padre Immediato; se necessario, ci si informi accuratamente sul pensiero della comunità, e se è opportuno farlo si consultino anche i superiori vicini.

ST 40.B bis

Se per una qualsiasi infermità o altro motivo (quale prigionia, relegazione o esilio, cfr. can. 412 CIC) l'abate si trovi nell'impossibilità fisica o psichica di esercitare il suo compito pastorale, spetta al Padre Immediato, dopo aver consultato degli esperti e aver ottenuto il consenso del capitolo conventuale, indagare e verificare le sue condizioni. Se le cose stanno così, ne informi l'Abate Generale che, con il consenso del proprio consiglio, può sollevare l'abate dall'incarico.

ST 40.C

Un monaco che abbia lasciato la comunità della sua professione per esercitare il servizio abbaziale in un'altra comunità dell'Ordine, una volta dimessosi dall'ufficio o aver compiuto il mandato, può riprendere, *entro un anno*, la primitiva stabilità.

Capitolo III

L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI**C. 41 I beni temporali del monastero**

1

La fedeltà alle tradizioni di Cîteaux esige che i redditi fissi della comunità derivino principalmente dai frutti del suo lavoro. Ogni fratello ha il diritto e il dovere di servire la comunità col prender parte al suo lavoro secondo le proprie forze e secondo la struttura economica del monastero.

2

In quanto amministratore della casa di Dio, è compito dell'abate disporre delle sostanze del monastero e dell'uso dei beni temporali in modo da provvedere nello stesso tempo alle necessità umane e obbedire alla legge evangelica⁴⁰. La comunità aderisca fedelmente alla dottrina della Chiesa sulla giustizia sociale e nella gestione degli affari si astenga dal sostenere qualsiasi struttura di oppressione⁴¹.

3

Secondo l'antica tradizione, una certa parte dei redditi del monastero sia destinata, in base alle possibilità, alle necessità della Chiesa e a soccorrere i bisognosi⁴².

C. 42 Lo statuto giuridico

Di diritto l'Ordine in quanto tale e i singoli monasteri sono persone giuridiche, capaci di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali.

C. 43 L'amministrazione ordinaria

1

L'abate nomini un cellerario, che sia responsabile dell'amministrazione ordinaria del monastero negli affari temporali. Soltanto a questi, oltre che all'abate, spetta, di norma, compiere validamente le spese e gli atti giuridici in nome del monastero. L'abate può tuttavia affidare anche ad altri fratelli alcune gestioni, precisando i limiti della loro autorità e responsabilità in campo finanziario. Tutti questi incaricati devono rendere conto all'abate della loro gestione.

ST 43.1.A

Il monastero tiene la contabilità secondo i metodi usuali del luogo. Essa va sottoposta periodicamente all'esame di un esperto.

ST 43.1.B

Per gli investimenti finanziari si richiede il consenso dell'abate. Gli investimenti devono comunque

⁴⁰ RB 2, 35-36.

⁴¹ RB 4, 20; 57, 4-9.

⁴² RB 53, 15; 55, 9.

essere compiuti con prudenza, ed è vietata qualsiasi speculazione.

ST 43.1.C

Mai, in nessun caso, è lecito ai membri dell'Ordine cedere a terzi delle facoltà sull'uso delle denominazioni "Trappa", "Trappista" né su altre da esse derivate. In ogni modo e con ogni impegno si adoperino per impedire o far cessare qualsiasi usurpazione, imitazione o utilizzazione illecita di tali termini, agendo legalmente secondo il diritto locale. Allo stesso modo si guardino dal cedere o dal concedere in qualunque modo diritti di utilizzazione di qualsiasi appellativo (marca, denominazione commerciale e simili) derivato dalla denominazione del proprio monastero o composto con termini quali "abbazia", "monaco", "monastero" e simili.

2

Il monastero abbia un consiglio di amministrazione, con il quale l'abate esamini periodicamente la situazione economica della comunità.

3

L'amministrazione dei beni temporali venga sottoposta a verifica nella visita regolare.

ST 43.3.A

I libri contabili del monastero devono essere mostrati al visitatore. Almeno ogni quattro anni, prima che il visitatore vi apponga la propria firma, devono essere esaminati da un tecnico. Se il visitatore scoprisse che la situazione economica del monastero è in pericolo, ne avvisi l'Abate Generale e, se è visitatore delegato, il Padre Immediato.

C. 44 L'amministrazione straordinaria.

1

Una alienazione o qualsiasi transazione in conseguenza delle quali potrebbe venir danneggiato il patrimonio del monastero, devono essere considerate atti di amministrazione straordinaria. Per porre validamente tali atti, quando si tratta di affari che superano le somme definite dal diritto, si richiedono delle autorizzazioni speciali.

2

Si richiede l'autorizzazione della Santa Sede quando si tratta di un atto di amministrazione straordinaria che supera la somma fissata dalla Santa Sede stessa per le singole regioni, o che riguarda donazioni votive fatte al monastero o cose preziose per valore artistico o storico.

ST 44.2.A

Quando si richiede l'autorizzazione della Santa Sede, è necessario ottenere anche il consenso del capitolo conventuale e del Capitolo Generale.

ST 44.2.B

In casi di urgenza, l'autorizzazione che dovrebbe essere richiesta al Capitolo Generale può essere ottenuta, e rilasciata per iscritto, dall'Abate Generale con il consenso del suo consiglio.

3

Il Capitolo Generale determina le somme, senza particolari licenze, che non possono essere superate per la validità degli atti di amministrazione straordinaria che non rientrano sotto il § 2.

ST 44.3.A

Si richiede il consenso del capitolo conventuale e del Capitolo Generale per qualsiasi affare che oltrepassa la somma superiore fissata dal Capitolo Generale, e anche per la costruzione o demolizione di edifici, quando superino la stessa somma.

ST 44.3.B

Si richiede il consenso del capitolo conventuale per qualsiasi affare che superi la somma inferiore fissata dal Capitolo Generale e per delegare a qualcuno la procura per un affare importante.

Capitolo IV

LA FORMAZIONE**C. 45 Il processo formativo**

1

La formazione alla *conversatio* cistercense ha come fine di restaurare nei fratelli la somiglianza con Dio, per l'azione dello Spirito Santo. Aiutati dalla sollecitudine materna della Madre di Dio, i fratelli progrediscono nella *conversatio* monastica per giungere gradualmente alla piena misura della statura di Cristo.

2

La solitudine, la preghiera continua, il lavoro umile, la povertà volontaria, la castità nel celibato e l'obbedienza non sono arti umane né si possono imparare dagli uomini. Tuttavia l'insegnamento dell'abate, l'esperienza e la saggezza degli anziani, il sostegno e l'esempio continuo della comunità, soprattutto nei momenti di fatica causati dalle diverse prove e vicissitudini dell'itinerario spirituale, costituiscono per i fratelli un aiuto molto grande⁴³.

3

E' compito della comunità, nel processo formativo, aiutare ogni fratello ad assimilare gli elementi essenziali della *conversatio* cistercense. Nel tempo della formazione iniziale, i fratelli stessi, consapevoli della loro responsabilità, collaborino attivamente con i formatori per rispondere con fedeltà alla grazia della vocazione divina. Tale formazione, che inizia dal momento dell'ingresso e va continuata per tutta la vita, implica diversi aspetti: umano, dottrinale e spirituale; essa dev'essere considerata una parte importante del servizio pastorale dell'abate.

ST 45.3.A

Una "Ratio Institutionis" venga promulgata per l'Ordine, e sia adattata nelle singole regioni secondo la diversità delle circostanze di ciascun monastero.

St 45.3.B

Per realizzare tale formazione, i monasteri si offrano volentieri un aiuto reciproco.

C. 46 L'ammissione dei fratelli

1

⁴³ RB 1, 5.

Chi si presenta come aspirante alla vita monastica, venga accolto con benevolenza, ma non gli si conceda facilmente di entrare. Il frequentare il monastero gli renderà familiare la comunità dei fratelli. Gli si prospettino però tutte le difficoltà e asprezze attraverso le quali si va a Dio. Non sarà ammesso in comunità se non dimostrerà la disposizione spirituale richiesta per la vita monastica, una maturità e salute sufficiente; è così infatti che il suo desiderio di abbracciare questa vita può essere riconosciuto come segno della vocazione divina e dell'intenzione di cercare veramente Dio, con tutto il cuore⁴⁴.

ST 46.1.A

L'abate determini con il maestro dei novizi per quanto tempo i postulanti debbano rimanere tra i fratelli prima di cominciare canonicamente il noviziato. I postulanti siano iniziati alle discipline spirituali dell'Ordine che loro si addicono in quella fase.

2

Un fratello di voti perpetui proveniente da un altro Istituto religioso, per essere ammesso nel nostro Ordine ha bisogno dell'autorizzazione sia del proprio Moderatore supremo sia dell'Abate Generale dietro consenso dei rispettivi consigli. Egli non emette professione temporanea, ma dopo tre anni di prova può essere ammesso alla professione solenne. Se invece non fosse ammesso, si seguano le norme del diritto universale⁴⁵. Il diritto universale definisce anche la sua condizione canonica durante il tempo di prova.

ST 46.2.A

Tale fratello ottenga dapprima un permesso di assenza dal suo Istituto e dimori in comunità almeno sei mesi. Allora l'abate, provvisto delle facoltà per il passaggio, lo ammette a una prova di tre anni, dei quali almeno due siano trascorsi con coloro che sono in formazione. Il tempo della prova può tuttavia essere prolungato dall'abate per altri tre anni.

ST 46.2.B

Per ammettere un membro di un Istituto Secolare o di una Società di Vita Apostolica, si richiede l'indulto della Santa Sede, alle cui disposizioni è necessario attenersi (can. 684 § 5).

3

Per l'ammissione dei chierici, si osservi il can. 644 CIC.

C. 47 Il maestro dei novizi

Sia scelto quale maestro dei novizi un monaco capace di guadagnare le anime⁴⁶, prudente, che abbia assimilato pienamente la *conversatio* monastica, sappia trasmettere ai giovani la sapienza dei Padri e sia in grado di essere loro di guida.

ST 47.A

Il maestro dei novizi abbia almeno trent'anni d'età e almeno due di professione solenne nell'Ordine.

C. 48 L'ammissione al noviziato.

Per l'ammissione al noviziato, l'abate osservi quanto è stabilito dal diritto.

ST 48.A

Prima di ammettere i postulanti al noviziato, l'abate consulti il proprio consiglio.

ST 48.B

⁴⁴ RB 58, 1; 7-8.

⁴⁵ Can. 684 § 2 CIC.

⁴⁶ RB 58, 6.

Il rito dell'ammissione si trova nel Rituale dell'Ordine.

C. 49 La formazione dei novizi

1

Il maestro dei novizi guidi i fratelli che sono agli inizi a partecipare alla vita della famiglia monastica. Li educi agli esercizi monastici, soprattutto all' "Opus Dei", alla "Lectio divina", alla preghiera e al lavoro manuale. Durante il noviziato, non si affidi loro nessun compito o lavoro che ne possa ostacolare la formazione. Tutti i fratelli, con la preghiera e con l'esempio, li sostengano e incoraggino nel proposito di perseverare.

ST 49.1.A

Per facilitare la formazione dei novizi, è bene riservare per loro una parte speciale del monastero.

ST 49.1.B

E' necessario che esista tra l'abate e il maestro dei novizi un'autentica e solida unità di spirito, di cuore e di orientamento; è questa una condizione indispensabile per la buona formazione dei novizi. Determinino insieme il regolamento del noviziato, che l'abate dovrà presentare alla comunità per suscitare la collaborazione.

2

Anche nella "scuola della carità" si incontrano ostacoli a una piena maturità affettiva. E' perciò molto importante che la comunità offra ai fratelli il proprio aiuto per superarli. Da parte sua il maestro dei novizi ne studi con costanza personalità e progresso, e li conduca alla conoscenza di sé, con l'aiuto di esperti se il caso lo richiede. La formazione dei novizi sia comunque affidata soltanto a fratelli saggi e capaci.

C. 50 La durata del noviziato

Il noviziato dura due anni. Per una ragione pastorale, l'abate può prolungare questo tempo di un semestre. Perché il noviziato sia valido, il novizio deve trascorrere dodici mesi in noviziato. Quanto alle assenze dal monastero durante questo periodo, ci si attenga al can. 649 § 1 CIC. La prima professione può esser anticipata, ma non più di quindici giorni.

ST 50.A

L'Abate Generale, sentito il proprio consiglio, può dispensare dal secondo anno di noviziato.

C. 51 L'ammissione alla professione temporanea

Durante il tempo del noviziato si discerna con attenzione se il novizio trae profitto spirituale dalla sua partecipazione alla vita monastica. Se cerca veramente Dio, se è pronto all' "Opus Dei", all'obbedienza, alle umiliazioni, ed è in grado di poter vivere rettamente le relazioni comunitarie delle quali è tessuta la vita cistercense nell'Ordine, in solitudine e silenzio, terminato il noviziato, se lo chiede liberamente, sia ammesso dall'abate alla professione temporanea, con il consenso del capitolo conventuale⁴⁷.

C. 52 La professione temporanea

1

⁴⁷ RB 58, 7.

Con i voti temporanei i fratelli assumono gli obblighi propri della vita monastica, sia per tre anni di seguito sia per un anno solo, rinnovabile per due volte. L' abate può prolungare questo tempo, ma non oltre sei anni.

ST 52.1.A

Il rito della professione temporanea si trova nel Rituale dell'Ordine.

2

Secondo il can. 668 § 1-3 CIC, il fratello vincolato dalla professione temporanea conserva la proprietà dei suoi beni e la capacità di acquistarne altri, ma prima di emettere tale professione deve cederne ad altri l'amministrazione e disporre liberamente del loro uso e usufrutto. In questo campo, l'abate può concedere i permessi necessari.

C. 53 La formazione dei professi di voti temporanei

Durante gli anni della professione temporanea, si continui la formazione monastica. Per i giovani professi si stabilisca un programma di formazione perché conoscano sempre di più il mistero di Cristo e della Chiesa e il patrimonio cistercense, e si sforzino di esprimerlo nella propria vita. Si eviti di affidare ai professi di voti temporanei incarichi e compiti che potrebbero ostacolare tale formazione.

ST 53.A

I professi di voti temporanei possono restare per qualche tempo in noviziato o in una parte speciale del monastero. L'abate abbia cura che sia offerto loro l'aiuto di cui hanno bisogno, secondo le possibilità del monastero.

C. 54 L'ammissione alla professione solenne

Allo scadere del periodo di professione temporanea, il fratello, dopo aver riflettuto a lungo e aver ben compreso l'importanza del gesto che sta per compiere, domandi spontaneamente al proprio abate di emettere la professione solenne. Se l'abate lo ritiene idoneo, lo ammetta alla professione con il consenso del capitolo conventuale. La professione solenne può essere anticipata, per un giusto motivo, ma non più di un trimestre. Le condizioni per la validità della professione solenne sono enumerate nel can. 658 CIC.

C. 55 La rinuncia ai beni

Con la professione solenne il fratello perde la capacità di acquistare e possedere beni: se ne ha o ha diritto a riceverne, deve distribuirli ai poveri o disporne in altro modo a norma del can. 668 § 4 e 5 CIC. Prima della professione solenne rediga tale rinuncia in una forma valida - nella misura del possibile - anche agli effetti civili, con valore decorrente dal giorno dell'emissione dei voti. I beni che sopraggiungono dopo la rinuncia, diventano proprietà del monastero⁴⁸.

C. 56 La professione solenne

1

Con la professione dei voti solenni il fratello si consegna a Cristo in spirito di fede e si impegna a vivere per

⁴⁸ RB 58, 24-25.

sempre la *conversatio* monastica secondo la regola di san Benedetto nella sua comunità⁴⁹. L'abate e i fratelli l'accolgano benevolmente in comunità, consapevoli di essere tenuti ad aiutarlo con la preghiera e l'esempio perché sempre più si rivesta della forma di Cristo.

ST 56.1.A

Il Rito della benedizione di un monaco si trova nel Rituale dell'Ordine.

ST 56.1.B

L'abate informi dell'avvenuta professione solenne il parroco del luogo dove il neo-professo ha ricevuto il Battesimo.

2

Con la professione solenne, il fratello è definitivamente incorporato all'Ordine con i diritti e gli obblighi definiti dal diritto.

3

La formula di professione è la seguente:

Io, Fr. N., prometto stabilità, conversione dei costumi e obbedienza fino alla morte secondo la Regola di san Benedetto abate, davanti a Dio e a tutti i suoi santi, in questo monastero denominato N., dell'Ordine Cistercense della Stretta Osservanza, costruito in onore della Beatissima Madre di Dio e sempre Vergine Maria, alla presenza di Dom N., abate di questo monastero.

C. 57 I monaci che devono ricevere un Ordine sacro

Se un abate chiederà di far ordinare un presbitero o un diacono per il proprio monastero, osservi quanto è stabilito in proposito nel diritto universale, in particolare nel can. 1019 § 1 CIC e nella "Ratio Institutionis" dell'Ordine. Poiché un fratello sacerdote o diacono servirà la comunità in modo speciale, conviene che l'abate consulti il capitolo conventuale o almeno il suo consiglio, prima che si proceda all'Ordinazione⁵⁰.

C. 58 La formazione continua

Dopo la professione solenne e per tutta la vita i fratelli apprendano "la filosofia di Cristo". La formazione continua sia offerta tanto all'intera comunità quanto a ogni fratello, secondo le capacità di ciascuno. Tale formazione, sempre nel solco della Regola di san Benedetto e del patrimonio cistercense, si avvale delle ricchezze della scienza biblica, patristica, liturgica, teologica e spirituale.

ST 58.A

Alla formazione continua di tutta la comunità contribuiscono la liturgia, l'insegnamento dell'abate, le lezioni e conferenze tenute alla comunità e una biblioteca fornita di libri adatti. L'abate stimoli ogni fratello a dedicarsi attivamente a questa formazione, secondo il dono che gli è proprio e con i mezzi che si addicono alla vita monastica.

ST 58.B

Non manchino nel monastero insegnanti preparati, che abbiano il tempo sufficiente per poter assolvere efficacemente il proprio compito.

ST 58.C

⁴⁹ RB 58, 17-23. 26.

⁵⁰ RB 62, 1-7.

I fratelli che attendono ai diversi incarichi e lavori, lo facciano di buon animo. L'abate abbia cura che essi acquistino la competenza che è loro necessaria o utile.

Capitolo V

**LA SEPARAZIONE DALLA COMUNITA'
E LA SOPPRESSIONE DI UN MONASTERO****C. 59 La sollecitudine pastorale**

1

L'abate segua con sollecitudine pastorale i fratelli che lasciano il monastero. Anzitutto proceda con disinteresse, cercando il bene sia di chi se ne va, sia di tutta la comunità.

2

Le persone che escono o vengono dimesse non possono esigere nulla dal monastero per i servizi compiuti. L'abate tuttavia si attenga, nei confronti dei fratelli che escono, alle norme della giustizia e della carità evangelica.

ST 59.2.A

Per assicurare il bene sia dei fratelli che escono o sono stati dimessi sia della comunità, l'abate deve conoscere con cura le leggi sociali in vigore nel paese dove è situato il monastero.

C. 60 Il passaggio di un fratello a un altro monastero dell'Ordine

Perché un *professo* possa cambiare – solo per causa grave – il monastero della propria stabilità, si richiede il consenso degli abati di entrambi i monasteri e quello del capitolo conventuale del monastero che accoglie. Ma non si richiede il consenso del capitolo se un monaco, che aveva cambiato la propria stabilità per una fondazione quando questa era stata eretta in monastero sui iuris, ritorna al monastero della sua professione

ST 60.A

Quando si tratta di un professo solenne, si richiede la sua presenza per almeno un anno nel nuovo monastero, prima di chiedere il consenso del capitolo conventuale, che deve essere costituito dai due terzi dei voti. Il cambiamento di stabilità viene opportunamente significato da una celebrazione liturgica.

Nel caso invece di un professo temporaneo, scaduto il tempo dei voti, questi siano allora rinnovati nella comunità in cui il fratello vuol passare, con il consenso a maggioranza assoluta del capitolo conventuale. È necessario che la prova nel nuovo monastero si protragga per almeno tre anni. Trascorso questo tempo, se l'abate ritiene idoneo il fratello, lo ammetta alla professione solenne con il consenso del capitolo conventuale.

ST 60.B

L'Abate Generale può imporre a un fratello, dietro domanda del suo abate con il consenso del proprio consiglio e del Padre Immediato, dopo averlo ascoltato, di trasferirsi per il bene della pace in un altro monastero, per un periodo limitato non superiore a cinque anni, tenendo nella dovuta considerazione la comunità che lo deve accogliere.

C. 61 Il passaggio a un altro Istituto

Se un monaco volesse passare a un altro Istituto di vita consacrata, a un Istituto secolare, o a una Società di vita apostolica, si osservino le norme dei cann. 684 e 685 CIC.

C. 62 L'escaustrazione

1

L'Abate Generale, con il consenso del suo consiglio, può concedere a un monaco, per causa grave, un indulto di escaustrazione, della durata tuttavia di non più di tre anni, e, se si tratta di un chierico, non senza il consenso dell'Ordinario del luogo in cui dovrà dimorare.

ST 62.1.A

Su richiesta dell'abate, quando abbia ottenuto il consenso del proprio consiglio e consultato il Padre Immediato, l'Abate Generale, per causa grave e con il consenso del suo consiglio, può chiedere alla Santa Sede, nel rispetto della giustizia e della carità, di imporre a un monaco l'escaustrazione.

2

Un monaco escaustrato è esonerato dagli obblighi che non sono compatibili con la sua nuova situazione di vita. Continua tuttavia a dipendere dai suoi superiori ed è affidato alla loro sollecitudine; dipende anche dall'Ordinario del luogo, soprattutto se si tratta di un chierico. Può portare l'abito dell'Ordine, se non è stabilito diversamente nell'indulto. E' privato tuttavia della voce attiva e passiva.

C. 63 L'uscita di un professo di voti temporanei

1

Il fratello che durante la professione temporanea chiede, per causa grave, di lasciare il monastero, può ottenere il relativo indulto dall'Abate Generale con il consenso del suo consiglio.

2

Allo scadere della professione temporanea, un fratello, per giusta causa, può essere escluso dall'abate, dopo aver consultato il proprio consiglio, dall'emettere la nuova professione.

3

Se un fratello di voti temporanei dovesse contrarre una infermità fisica o psichica, l'abate osservi il can. 689 § 2 e 3 CIC.

C. 64 L'uscita di un professo di voti solenni

Un monaco di voti solenni non potrà chiedere l'indulto di secolarizzazione se non per cause molto gravi, ponderate davanti a Dio. Presenti la sua domanda al proprio abate, il quale la prenderà in esame con il suo consiglio e la invierà, insieme con le relative osservazioni, all'Abate Generale. L'Abate Generale la trasmetterà alla Santa Sede, insieme al suo voto e a quello del suo consiglio. Se si tratta di un chierico, si osservino le norme del can. 693 CIC.

C. 65 La dimissione

Per dimettere un fratello sia di voti temporanei che di voti solenni, si osservino i cann. 694 - 704 CIC per quanto riguarda le cause, il procedimento e gli effetti. In questi casi i superiori competenti sono l'abate con il suo consiglio, in qualità di Superiore maggiore, e l'Abate Generale con il suo consiglio, in qualità di Moderatore supremo.

C. 66 La riammissione in monastero

Il fratello che ha lasciato legittimamente il monastero al termine del noviziato o dopo la professione, *sia temporanea sia solenne*, può esservi riammesso dall'abate con il consenso del suo consiglio senza l'obbligo di

ripetere il noviziato. Spetterà all'abate stesso determinare il modo e la durata della nuova prova, secondo le norme del diritto universale e in base alle circostanze.

ST 66.A

Per stabilire il modo e la durata della nuova prova, l'abate ha bisogno del consenso del proprio consiglio.

C. 67 La soppressione di un monastero

1

Quando, per circostanze particolari e durature, viene a mancare a un monastero qualsiasi ragionevole speranza di sviluppo, si valuti attentamente se non sia necessario chiuderlo. Spetta unicamente al Capitolo Generale decidere la soppressione di un monastero "sui iuris", con i due terzi dei voti. Per questo si richiede tuttavia che il capitolo conventuale si esprima in tal senso a maggioranza di due terzi. Si richiedono anche una relazione scritta e il consenso del Padre Immediato; si deve inoltre consultare il Vescovo del luogo.

2

Quando il Capitolo Generale decide la soppressione di un monastero, nomina una commissione speciale composta di almeno cinque persone, che vegli sul procedimento della soppressione stessa. Si manifesti per i monaci del monastero soppresso grande sollecitudine pastorale, soprattutto quanto al loro diritto alla stabilità in una comunità dell'Ordine. Si devono tener presenti anche i diritti e gli obblighi di tutte le persone e le comunità coinvolte, come pure dei fondatori e benefattori. Per assegnare la proprietà, si osservi il diritto civile del luogo.

ST 67.2.A

La stabilità dei membri di un monastero soppresso si fa di diritto nella casa madre. Perché avvenga tale cambiamento non si richiede il consenso del capitolo conventuale di questo monastero che accoglie.

Capitolo VI

LE FONDAZIONI**C. 68 Le fondazioni**

1

Davanti alla crescita numerica dei fratelli o al richiamo di qualche altro segno della Provvidenza, i fratelli stessi riconoscano di essere forse invitati a diffondere altrove la vita monastica. Esaminino accuratamente se non si possa procedere a una fondazione non solo secondo prudenza ma anche con fiducia e di buon grado, e se non si voglia partecipare secondo il modo monastico alla presenza contemplativa della Chiesa per adempiere alla missione di annunziare il Vangelo. Prestino attenzione in modo speciale alla richiesta del Concilio Vaticano II di trasmettere la *conversatio* monastica nelle nuove Chiese.

2

Le modalità di fondazione di un monastero sono indicate nello Statuto speciale per le fondazioni, approvato dal Capitolo Generale.

C. 69 La sollecitudine nei confronti delle fondazioni

1

Gli abati che approvano qualche fondazione circondino la nuova comunità di sollecitudine fraterna.

ST 69.1.A

La scelta dei fratelli fondatori non sia soltanto questione di organizzazione pratica, ma anche di discernimento accompagnato dalla preghiera.

ST 69.1.B

Nelle difficoltà economiche di una fondazione, i superiori dell'Ordine offrano gli aiuti necessari per sostenerla.

ST 69.1.C

I superiori dell'Ordine offrano il loro aiuto soprattutto per la formazione nei monasteri molto isolati.

2

L'Abate Generale può permettere, con il consenso del suo consiglio, l'apertura del noviziato in una fondazione.

C. 70 L'adattamento alla cultura locale

In qualsiasi parte della terra si erigano nuovi monasteri, i fondatori amino quel luogo. La vita monastica non è legata a nessuna cultura particolare né ad alcun sistema politico, economico o sociale. Ma, nella misura del possibile, i valori positivi della cultura locale devono essere accolti come nuovi mezzi per esprimere e arricchire il tesoro del patrimonio cistercense.

PARTE TERZA

L'ORDINE CISTERCENSE DELLA STRETTA OSSERVANZA

C. 71 Il vincolo dell'unità

1

I monasteri autonomi dell'Ordine Cistercense della Stretta Osservanza, sparsi nelle diverse parti del mondo, sono uniti tra loro dal vincolo della carità e da una comune tradizione dottrinale e giuridica.

2

I loro superiori sono uniti dal vincolo della sollecitudine per il bene di ogni comunità.

3

Essi esercitano collegialmente tale sollecitudine pastorale e l'autorità suprema nell'Ordine, quando si riuniscono in Capitolo Generale.

4

La stessa sollecitudine pastorale viene esercitata attraverso le istituzioni della filiazione e della visita regolare, sotto la direzione del Capitolo Generale, e anche tramite le riunioni di superiori e i vari servizi grazie ai quali si promuove il bene di tutto l'Ordine.

C. 72 I monaci e le monache Cistercensi della Stretta Osservanza

1

I monaci e le monache Cistercensi della Stretta Osservanza formano un unico Ordine, partecipano alla tradizione di un medesimo patrimonio, collaborano fra di loro e in molti modi si prestano aiuto vicendevole, rispettando le sane differenze e la complementarietà dei loro doni.

2

Tutto ciò che riguarda l'integrità del patrimonio e le strutture dell'Ordine, cioè le CC. 1-4 e 73-85, dev'essere discusso dai Capitoli Generali tanto degli abati che delle badesse. Per modificare queste Costituzioni, la liturgia dell'Ordine e le osservanze di cui alle CC. 17-31, si richiede una decisione affermativa di entrambi i Capitoli Generali, prima di sottoporre la questione all'approvazione della Sede Apostolica.

ST 72.2.A

Per introdurre qualsiasi modifica nelle Costituzioni, si istituisce una consultazione tra i Capitoli degli abati e delle badesse prima di sottoporla all'approvazione della Santa Sede. La consultazione dell'altro Capitolo è richiesta anche per modificare qualsiasi statuto.

3

Spetta all'Abate Generale, in qualità di Presidente di entrambi i Capitoli Generali, conservare la discussione entro i limiti di competenza di ciascun Capitolo; parimenti spetta a lui sottoporre all'uno e all'altro Capitolo le questioni da discutere.

Capitolo I

LA FILIAZIONE

C. 73 La natura della filiazione

Secondo la “Carta Caritatis”, le comunità cistercensi sono unite fra loro dal vincolo della filiazione. Conformemente alla tradizione, la filiazione assume forma giuridica nel ruolo del Padre Immediato. Paternità e filiazione si esprimono in aiuto e sostegno reciproco.

ST 73.A

Quando una fondazione viene eretta in monastero “sui iuris”, l’abate della casa fondatrice ne diventa perciò stesso Padre Immediato.

ST 73.B

Ogni cambiamento di filiazione è sottoposto alla valutazione delle comunità interessate e del Capitolo Generale (*cf.* ST 37.B.d), alla cui decisione ci si deve attenere se non si raggiunge un accordo.

C. 74 Il Padre Immediato

1

Il Padre Immediato vegli sul progresso delle case figlie. Rispettando l’autonomia di ogni casa, il Padre Immediato aiuti e sostenga l’abate nell’esercizio del suo servizio pastorale, e favorisca la concordia nella comunità; se dovesse constatare l’inosservanza di certe prescrizioni della Regola o dell’Ordine, dopo aver consultato l’abate del luogo, cerchi di correggere la situazione con umiltà e carità.

ST 74.1.A

L’abate ha bisogno del consenso del Padre Immediato per chiedere all’Abate Generale di imporre a un monaco di trasferirsi temporaneamente in un altro monastero.

2

Il Padre Immediato abbia cura perché nelle case figlie prive di abate sia eletto entro tre mesi un nuovo superiore. Egli presiede per diritto nativo all’elezione del nuovo superiore o, se necessario, pone a capo della comunità un superiore “ad nutum”, secondo il diritto dell’Ordine.

ST 74.2.A

In casi particolari, con il consenso dell’Abate Generale e del suo consiglio, dopo aver sentito la comunità e la filiazione, il Padre Immediato può limitare la potestà del superiore ad nutum quanto alla filiazione. In questo caso, quanto concerne la delega dell’esercizio dei diritti di paternità viene deciso dal Padre Immediato, dopo aver sentito il superiore ad nutum (cf. ST 34.1.D).

ST 74.2.B

Quando un abate presenta le dimissioni, il Padre Immediato sia sempre consultato.

ST 74.2.C

Il Padre Immediato ha bisogno del consenso del capitolo conventuale per dare inizio al processo di rimozione di un abate impedito, a norma dello ST 40.B.bis.

3

Spetta al Capitolo Generale degli abati approvare la designazione del Padre Immediato di ogni monastero di monache, dietro consenso delle comunità interessate. Doveri e diritti del Padre Immediato sono codificati nel diritto proprio delle monache, con il consenso del Capitolo Generale degli abati.

C. 75 La visita regolare

1

I monasteri vengono visitati dal Padre Immediato; tuttavia li può visitare *anche* l'Abate Generale. Prima di delegare un visitatore, sia l'Abate Generale sia il Padre Immediato consultino l'abate del monastero in cui avrà luogo la visita regolare.

ST 75.1.A

Il visitatore può avere un'altra persona che l'accompagna, a norma dello Statuto della Visita Regolare (n° 9), dopo aver consultato l'abate del monastero da visitare, che a sua volta sentirà la comunità.

2

Scopo della visita regolare è quello di rafforzare e completare, e, se necessario, correggere, gli sforzi pastorali dell'abate del luogo, e di stimolare i fratelli a perseverare nella vita cistercense con rinnovata vigilanza interiore. Questo esige la partecipazione attiva della comunità. Il visitatore osservi fedelmente le prescrizioni del diritto, lo spirito della "Carta Caritatis" e le norme del Capitolo Generale.

ST 75.2.A

Il visitatore delegato *può* essere il superiore di un monastero "sui iuris". *Può anche essere un abate o un priore emerito, oppure un consigliere dell'Abate Generale: in questi casi, l'Abate Generale o il Padre Immediato consulti l'abate del monastero da visitare, che a sua volta sentirà la comunità.*

St 75.2.B

Ogni monastero dev'essere visitato almeno ogni due anni.

ST 75.2.C

Compiuta la visita, entro due mesi il visitatore ne mandi la relazione all'Abate Generale, e, se si tratta di visitatore delegato, questi ne invii una sintesi anche al Padre Immediato.

C. 76 Il cappellano delle monache

1

Il Padre Immediato, dopo aver consultato la badessa e le monache, deve proporre all'Ordinario del luogo, a norma dei cann. 567 e 630 CIC., un monaco dell'Ordine che, fornito della dovuta competenza liturgica e pastorale, dovrà svolgere il servizio di cappellano e di confessore ordinario.

ST 76.1.A

Tale consultazione della comunità si rinnovi periodicamente.

2

Questo sacerdote, in forza dell'ufficio, gode delle facoltà di cui al can. 566 § 1 CIC. Per quello che riguarda la celebrazione della liturgia, collabora con la badessa e la comunità. In nessun modo intervenga nel governo della comunità.

ST 76.2.A

Il cappellano, nella misura del possibile, conservi dei legami con la propria o con un'altra comunità di

monaci.

Capitolo II

LE ASSEMBLEE DI SUPERIORI**C. 77 Il Capitolo Generale degli abati**

1

Nel tempo stabilito, tutti gli abati si radunino insieme, per trattare della salute delle loro anime e di quelle che sono loro affidate, per stabilire se è necessario emendare o accrescere qualcosa dell'osservanza della Santa Regola o dell'Ordine, per rinnovare il bene della pace e della carità vicendevole, per conservare il patrimonio dell'Ordine e per sforzarsi di custodirne e accrescerne l'unità.

2

Tutti i superiori esercitano la suprema autorità dell'Ordine riuniti nel loro Capitolo Generale, secondo le proprie Costituzioni. Spetta agli abati promulgare la legislazione dei monaci e curarne l'applicazione. La potestà ecclesiastica di governo su tutto l'Ordine risiede nel Capitolo Generale degli abati.

ST 77.2. A

Ogni fratello può sottoporre al Capitolo Generale desideri o suggerimenti tramite il proprio abate, o il Padre Immediato, la conferenza o il delegato regionale, o anche rivolgendosi direttamente all'Abate Generale.

ST 77.2.B

Spetta al Capitolo Generale vigilare perchè i membri dell'Ordine abbiano la facoltà di ricorrere senza impedimento, quando sia necessario, alle diverse istanze di appello: cioè al Padre Immediato, all'Abate Generale, al Capitolo Generale o alla Santa Sede.

ST 77.2.C

Il Capitolo Generale è convocato ordinariamente ogni tre anni.

C. 78 I partecipanti al Capitolo Generale

L'Abate Generale, i superiori dei monasteri "sui iuris" e i consiglieri *dell'Abate Generale* hanno l'obbligo di partecipare al Capitolo Generale, con diritto di voto. *Le consiglieri dell'Abate Generale vi prendono parte senza diritto di voto.* Il Capitolo può invitare anche altre persone dell'Ordine e conferire loro inoltre il diritto di voto.

ST 78.A

Possono partecipare al Capitolo Generale con diritto di voto:

- a.
i superiori delle fondazioni purché invitati dall'abate della casa fondatrice con il consenso dell'Abate Generale;
- b.
i delegati dei superiori impossibilitati a parteciparvi;

- c.
i rappresentanti delle comunità la cui sede è vacante, eletti dai capitoli conventuali delle stesse.

ST 78.B

Possono prendere parte al Capitolo Generale senza diritto di voto:

- a.
i delegati di ogni conferenza regionale;
- b.
esperti e osservatori invitati dalla Commissione Centrale;
- c.
la promotrice e la vice-promotrice del Capitolo Generale delle badesse e inoltre quattro badesse elette dal loro Capitolo, due delle quali devono essere membri della Commissione Centrale.
- d.
i superiori designati per le future fondazioni.

C. 79 Competenza del Capitolo Generale

Spetta al Capitolo Generale approvare le nuove fondazioni di monasteri *o la loro soppressione*, incorporare o sopprimere monasteri, *eleggere l'Abate Generale nel modo descritto nella C. 83.1, e riceverne le dimissioni*. È inoltre di sua competenza, *insieme al Capitolo delle badesse*, a norma delle Costituzioni, eleggere gli ufficiali dell'Ordine a norma di legge e vegliare sull'esercizio del loro mandato, riceverne la rinuncia o, se necessario, deporli; accettare anche le dimissioni degli abati o deporli.

ST 79.A

Spetta inoltre al Capitolo Generale:

- a.
decidere le modifiche da apportare alle Costituzioni, a maggioranza di due terzi, salvo il disposto dello ST 72.2.A, prima di sottoporle alla Santa Sede, a cui spetta inoltre l'interpretazione autentica delle Costituzioni;
- b.
ricevere relazione sullo stato di ogni comunità ed esercitare nei loro confronti il proprio compito pastorale;
- c.
approvare le singole conferenze regionali e stabilire il loro modo di rappresentanza negli organi dell'Ordine;
- d.
costituire le commissioni intercapitolari, nominandone i membri e vigilandone l'attività;
- e.
approvare i cambiamenti di filiazione e i trasferimenti di monasteri;
- f.
determinare il regolamento del Capitolo Generale ed elegerne il promotore;

- g. promulgare lo Statuto delle pubblicazioni;
- h. concedere alle comunità le autorizzazioni di cui alla C. 44;
- i. affidare al Postulatore Generale le cause di beatificazione e di canonizzazione.

ST 79.B

Quando una comunità non è più in grado di formare degli aspiranti, il Capitolo Generale, dietro giudizio del Padre Immediato, consultati gli abati della Regione, può sospendere il diritto di accoglierli fino al prossimo Capitolo Generale, che sottoporrà nuovamente la questione ad esame.

C. 80 La Commissione Centrale degli abati

Ogni Capitolo Generale elegge una commissione che ha il compito di preparare il Capitolo successivo, denominata Commissione Centrale. Agisce sotto la presidenza dell'Abate Generale, secondo le norme stabilite dal Capitolo Generale.

ST 80.A

La Commissione Centrale si riunisce una volta tra i Capitoli Generali, oppure quando l'avranno ritenuto necessario l'Abate Generale o la maggioranza dei membri.

ST 80.B

Sono membri di questa Commissione con diritto di voto:

- a. l'Abate Generale;
- b. il promotore del Capitolo Generale;
- c. il vice-promotore del Capitolo Generale;
- d. i superiori rappresentanti delle singole conferenze regionali, *proposti* da ciascuna di esse ed eletti dal Capitolo Generale, che possono ricevere solo tre volte tale mandato;
- e. i consiglieri *dell'Abate Generale*;
- f. altre persone elette caso per caso dal Capitolo Generale.

ST 80.C

Partecipano inoltre a questa Commissione senza diritto di voto:

a.
altre persone invitate dall'Abate Generale;

b.
le consigliere dell'Abate Generale.

ST 80.D

In assenza dell'Abate Generale, presiede alla riunione della Commissione Centrale il promotore del Capitolo Generale .

ST 80.E

La Commissione Centrale prepara il Capitolo Generale coordinando l'attività delle conferenze regionali.

ST 80.F

Le Commissioni Centrali degli abati e delle badesse possono agire insieme per preparare i Capitoli Generali e le Riunioni Generali degli abati e delle badesse.

ST 80.G

La Commissione Centrale può dare un'interpretazione provvisoria delle decisioni del precedente Capitolo Generale degli abati

ST 80. H

La Commissione Centrale, in casi particolari, può proporre all'Abate Generale di convocare un Capitolo Generale straordinario.

ST 80.I

La Commissione Centrale decide collegialmente e a maggioranza assoluta:

- a.
di ciò che riguarda la preparazione del Capitolo Generale successivo;
- b.
circa l'interpretazione provvisoria delle decisioni del Capitolo Generale precedente;
- c.
di proporre all'Abate Generale la convocazione di un Capitolo Generale straordinario.

ST 80.J

Quando si raduna, la Commissione Centrale degli abati agisce come consiglio plenario dell'Abate Generale, il quale la consulta nelle circostanze di cui si tratta nello ST 84.1.C. *In questo caso le consigliere dell'Abate Generale hanno diritto di voto.*

C. 81 Le conferenze regionali

Le comunità dell'Ordine si uniscono in Regioni approvate dal Capitolo Generale. Tali conferenze regionali favoriscono la comunione e la collaborazione fraterna nelle singole aree geografiche e in tutto l'Ordine. Le conferenze regionali possono essere composte di monaci e di monache.

ST 81.A

Queste riunioni di superiori e di delegati contribuiscono nel miglior modo possibile alla preparazione della Commissione Centrale e del Capitolo Generale. Offrono inoltre l'occasione di trattare questioni attuali e di comune utilità, anche se non riguardano tutto l'Ordine.

ST 81.B

Ogni conferenza regionale è rappresentata nella Commissione Centrale da un superiore, *a meno che al momento della sua approvazione sia stato stabilito altrimenti*, e può inviare al Capitolo Generale un delegato non superiore.

ST 81.C

Tali conferenze regionali, in relazione con le altre, instaurano un dialogo tra nazioni e popoli diversi per una più grande valorizzazione del patrimonio comune dell'Ordine.

Capitolo III

IL COMPITO DELL'ABATE GENERALE**C. 82 L'Abate Generale**

1

L'Abate Generale, quale vincolo dell'unità dell'Ordine, promuova le relazioni fra le comunità tanto di monaci che di monache. Vigili al mantenimento e provveda allo sviluppo del patrimonio dell'Ordine. Si mostri in primo luogo pastore e promotore del rinnovamento spirituale delle comunità. Visiti i monasteri nella misura che riterrà più conveniente per conoscere la situazione di tutto l'Ordine: potrà così offrire un aiuto prezioso ai singoli superiori e alle comunità.

2

2. L'Abate Generale convoca i Capitoli Generali e li presiede. Con l'aiuto del suo consiglio rappresenta ciascuno dei due Capitoli Generali nelle questioni a lui affidate dai Capitoli stessi o dalla legge e in quelle che non possono essere ulteriormente differite.

ST 82.2.A

L'Abate Generale risiede a Roma con i consiglieri, e veglia sulla disciplina monastica dei membri della Casa Generalizia. Per la stessa comunità fissa uno statuto o regolamento interno adatto alle circostanze e nomina un superiore, che dovrà rendergli conto del proprio governo.

ST 82.2.B

Poiché la Casa Generalizia è a servizio di tutto l'Ordine, ogni casa si sentirà in obbligo di fornirle di personale. Perciò i superiori e le comunità vengano volentieri in aiuto a ogni richiesta fatta in tal senso dall'Abate Generale.

ST 82.2.C

L'Abate Generale è responsabile dell'amministrazione ordinaria *dei beni temporali* dell'Ordine, della quale deve rispondere davanti al Capitolo Generale, e rappresenta l'Ordine presso la Santa Sede.

ST 82.2.D

L'Abate Generale può compiere la visita *regolare* di tutti i monasteri dell'Ordine, sia di persona che tramite un delegato, anche se vi fosse già stata fatta *recentemente* la visita regolare da parte del Padre Immediato o di un suo delegato.

ST 82.2.E

Nei riguardi di Cîteaux agisce in tutto a modo di Padre Immediato.

3.

Conferma le elezioni degli abati e delle badesse e anche ne riceve le dimissioni quale Vicario del Capitolo Generale, quando non è tempo di Capitolo Generale.

4.

Ha inoltre facoltà di dare delle dispense in tutto ciò che rientra nel diritto proprio dell'Ordine. Non ha però potestà legislativa.

5.

Non può decidere in merito ai beni o alle persone delle comunità, ma soltanto prendere alcune disposizioni temporanee, quando la necessità lo richieda.

6.

L'Abate Generale è riconosciuto secondo il diritto Moderatore supremo di un Istituto clericale di diritto pontificio, a norma delle Costituzioni.

C. 83 L'elezione dell'Abate Generale

1

L'Abate Generale viene eletto dai due Capitoli Generali, quello dei monaci e quello delle monache, in sessioni separate. Viene ritenuto eletto chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta nell'uno e nell'altro Capitolo. L'elezione è a tempo non definito. Non ha bisogno di conferma. L'eletto deve essere o essere stato abate nell'Ordine.

ST 83.1.A

L'Abate Generale deve avere almeno quarant'anni.

ST 83.1.B

L'Abate Generale conserva la stabilità nel proprio monastero e vi può esercitare tutti i diritti che sono compatibili con il suo ufficio. Quando un abate, durante il suo servizio, è eletto Abate Generale, la sua sede è vacante dal momento dell'accettazione del nuovo ufficio.

2

Le dimissioni dall'ufficio, per essere valide, devono essere accettate da entrambi i Capitoli Generali.

ST 83.2.A

L'Abate Generale presenti le dimissioni dal proprio ufficio ai Capitoli Generali più vicini allo scadere del suo settantacinquesimo anno di età.

C. 84 Il consiglio dell'Abate Generale

1

L'Abate Generale è aiutato nell'esercizio del suo compito pastorale da un consiglio permanente, la cui competenza abbraccia le questioni precisate dal diritto per i monaci e per le monache.

ST 84.1.A

Il consiglio consta di cinque membri. Quattro membri, proposti dalle conferenze regionali, cioè due monaci e due monache, vengono eletti dai Capitoli Generali congiunti. La loro elezione viene poi confermata da ognuno dei Capitoli Generali. Ricevono un mandato di sei anni, ma in modo che ad ogni Capitolo Generale ne venga rinnovata la metà. Invece il quinto membro, monaco o monaca, viene designato per tre anni in ogni Capitolo Generale dall'Abate Generale e dagli altri consiglieri già eletti. Vengano elette persone competenti e, tra l'altro, in grado di comprendere le diverse culture. Devono avere almeno quarant'anni di età e dieci di professione solenne nell'Ordine.

ST 84.1.A bis

Durante il suo mandato, il consigliere non gode di voce passiva in ogni elezione abbaziale, ad eccezione della propria comunità. Non può essere nominato superiore ad nutum di altra casa che la propria.

ST 84.1.B

Questi consiglieri sono anche membri della Commissione Centrale, la quale, quando è riunita, agisce come consiglio plenario dell'Abate Generale.

ST 84.1.C

Perché i suoi atti siano giuridicamente validi, l'Abate Generale ha bisogno del consenso del suo consiglio:

- a.
per approvare le fondazioni e per permettere l'apertura del noviziato nelle fondazioni;
- b.
per accettare le dimissioni di un abate dall'ufficio;
b. bis
per sollevare dall'incarico un abate impedito, a norma dello ST 40.B. bis;
- c.
per dare inizio al processo canonico di deposizione di un abate;
- d.
per accettare le dimissioni *di un membro del proprio consiglio* e per elegerne il successore;
- e.
per concedere a un monastero l'autorizzazione di un atto di amministrazione straordinaria;
- f.
per dispensare in casi eccezionali una comunità da una o due Ore minori dell'"Opus Dei";
- g.
per permettere a un fratello di voti solenni di passare a un altro Istituto, e per permettere a un professo di voti perpetui di un altro Istituto di passare al nostro;
- h.
per concedere *a un monaco* dell'Ordine un indulto di escaustrazione, della durata di non oltre tre anni;
- i.
per chiedere alla Santa Sede di imporre l'escaustrazione a un fratello, su richiesta di un abate;
- j.
per concedere, per motivi gravi, a un professo di voti temporanei la dispensa dai voti stessi;
k.
per permettere, per motivi gravi, la promozione di un priorato al grado superiore (cfr. Statuto delle Fondazioni n° 18);
- l.*
per concedere, in caso urgente, la soppressione di una fondazione (cfr. Statuto delle Fondazioni n° 20);
- m.*
per concedere a un Padre Immediato l'autorizzazione di limitare la potestà di un superiore ad nutum rispetto alla filiazione a norma dello ST 74.2.A.

ST 84.1.D

L'Abate Generale deve consultare il proprio consiglio:

- a.
per concedere l'autorizzazione di eleggere un abate per un tempo determinato;
- c.*
per trasmettere alla Santa Sede la domanda di secolarizzazione di un monaco di voti solenni (cfr. C. 64);

d.
per trasmettere alla Santa Sede la domanda di escaustrazione di un monaco.

ST 84.1.E

L'Abate Generale procede collegialmente con il proprio consiglio per esaminare le argomentazioni, sia a difesa che a prova, nel caso di dimissione di un monaco. La decisione dev'essere presa con voto segreto.

ST 84.1.F

L'Abate Generale comunichi ai membri del consiglio permanente le relazioni delle visite regolari.

ST 84.1.G

L'Abate Generale determini con il proprio consiglio permanente il contributo di ciascun monastero per il pagamento delle spese della Casa Generalizia, tenendo conto delle condizioni economiche del medesimo. Un riassunto delle operazioni finanziarie della Curia Generale deve essere presentato al Capitolo Generale.

ST 84.1.H

Uno dei consiglieri venga eletto da ogni Capitolo Generale ordinario *degli abati* per svolgere, sotto l'autorità dell'Abate Generale, il compito di Procuratore Generale presso la Santa Sede fino al Capitolo Generale successivo. Egli dovrà informare l'Abate Generale delle questioni che avrà trattato. Non chieda alla Santa Sede nessuna facoltà o privilegio per qualsiasi membro dell'Ordine senza l'approvazione dell'Abate Generale o almeno del superiore di chi presenta la domanda. *Le badesse partecipano a questa elezione se il loro Capitolo Generale è radunato contemporaneamente a quello degli abati.*

ST 84.1.I

Quando l'Abate Generale ne fosse impedito, il Procuratore Generale *provvede temporaneamente alle questioni correnti.*

ST 84.1.J

L'Abate Generale per un caso particolare può nominare un consigliere speciale, non residente a Roma, scelto fra tutti gli abati o badesse della Regione a cui interessa il caso. A giudizio dell'Abate Generale, il consigliere o la consigliera speciale può essere invitato a qualche riunione del suo consiglio, anche con diritto di voto.

2

L'Abate Generale chiede il consiglio di qualche badessa per le questioni che riguardano le monache.

ST 84.2.A

I membri della Commissione Centrale delle badesse siano consultate dall'Abate Generale soprattutto:

- a.
quando si tratta delle relazioni tra l'Ordine e la Santa Sede;
- b.
per approvare le fondazioni di monache;
- c.
per iniziare il processo di deposizione canonica di una badessa.

C. 85 L'Abate di Cîteaux

In caso di morte dell'Abate Generale, l'Abate di Cîteaux governerà l'Ordine. Entro tre mesi convocherà la Commissione Centrale degli abati e la Commissione Centrale delle badesse, che stabiliranno data e programma dei Capitoli Generali dai quali verrà eletto il nuovo Abate Generale.

ST 85.A

In assenza dell'Abate Generale, l'Abate di Cîteaux presiede il Capitolo Generale.

ST 85.B

Se l'Abate Generale, per una qualsiasi infermità o altro motivo, fosse impedito dallo svolgere adeguatamente il proprio compito, spetta all'Abate di Cîteaux, dopo aver consultato degli esperti, fare delle ricerche e verificare le sue condizioni. Se le cose stanno così, ne informi prontamente il Procuratore Generale e, con la sua approvazione, entro un mese, consulti sul da farsi la Commissione Centrale degli abati e la Commissione Centrale delle badesse.

ST 85.C

Quando la sede di Cîteaux è vacante, fa le veci del suo abate l'abate della casa figlia più antica.

C. 86 Nel gaudio dello Spirito Santo

Queste sono le Costituzioni e gli Statuti dei Monaci dell'Ordine Cistercense della Stretta Osservanza. Dio voglia animare con il soffio del suo Spirito i fratelli perché, mettendo in pratica, mossi da carità fraterna e fedeltà alla Chiesa, le presenti norme, tendano gioiosamente alla pienezza dell'amore, sotto la protezione della beata Vergine Maria, Regina di Cîteaux.

INDICI

Decreto d'approvazione	pag.	1
Proemio	“	3

COSTITUZIONI **E STATUTI** **DEI MONACI O.C.S.O.**

PARTE PRIMA

Il patrimonio Cistercense

C. 1	La tradizione O.C.S.O.	“	5
C. 2	Natura e fine dell'Ordine	“	6
C. 3	Lo Spirito dell'Ordine	“	6
C. 4	La caratteristica dell'Ordine	“	7

PARTE SECONDA

La casa di Dio, ossia il monastero

C. 5	La comunità locale	“	9
C. 6	La composizione della comunità	“	10

Capitolo I: La *conversatio* Cistercense

C. 7	L'osservanza regolare	“	12
C. 8	La consacrazione monastica	“	12
C. 9	La stabilità nel luogo	“	12
C. 10	La conversione dei costumi	“	13
C. 11	L'obbedienza	“	13
C. 12	L'abito monastico	“	13
C. 13	La vita cenobitica	“	14
C. 14	Unità e pluralismo della comunità	“	16
C. 15	La riconciliazione con Dio e con i fratelli	“	16
C. 16	La partecipazione attiva dei fratelli	“	17
C. 17	La vita liturgica	“	18
C. 18	La celebrazione dell'Eucaristia	pag.	19
C. 19	L'Opus Dei	“	19
C. 20	La memoria di Dio	“	21
C. 21	La “Lectio divina”	“	21
C. 22	La vigilanza del cuore	“	22
C. 23	La veglia notturna	“	22
C. 24	Il silenzio	“	22
C. 25	L'ascesi monastica	“	23
C. 26	Il lavoro	“	23
C. 27	La semplicità	“	24
C. 28	Il digiuno	“	24
C. 29	La separazione dal mondo	“	25
C. 30	L'accoglienza degli ospiti	“	27
C. 31	L'apostolato dei monaci	“	28
C. 32	Le relazioni		

	con la Gerarchia della Chiesa	“	28	
Capitolo II: Il servizio dell'autorità				
C. 33	Il ministero dell'abate	“	29	
C. 34	Il governo dell'abate	“	30	
C. 35	I fratelli con incarichi speciali	“	31	
C. 36	La consultazione dei fratelli	“	31	
C. 37	Il capitolo conventuale	“	34	
C. 38	Il consiglio dell'abate	“	35	
C. 39	L'elezione dell'abate	“	37	
C. 40	La rinuncia all'ufficio	“	41	
Capitolo III: L'amministrazione dei beni temporali				
C. 41	I beni temporali del monastero	“	43	
C. 42	Lo statuto giuridico	“	44	
C. 43	L'amministrazione ordinaria	“	44	
C. 44	L'amministrazione straordinaria	“	45	45
Capitolo IV: La formazione				
C. 45	Il processo formativo	“	47	
C. 46	L'ammissione dei fratelli	“	48	
C. 47	Il maestro dei novizi	“	49	
C. 48	L'ammissione al noviziato	“	49	
C. 49	La formazione dei novizi	“	50	
C. 50	La durata del noviziato	“	51	
C. 51	L'ammissione alla professione temporanea	pag. 51		
C. 52	La professione temporanea	“ 51		
C. 53	La formazione dei professi di voti temporanei	“	52	
C. 54	L'ammissione alla professione solenne	“	52	
C. 55	La rinuncia ai beni	“	53	
C. 56	La professione solenne	“	53	
C. 57	I monaci che devono ricevere un Ordine sacro			
C. 58	La formazione continua	“	55	
Capitolo V: La separazione dalla comunità e la soppressione del monastero				
C. 59	La sollecitudine pastorale	“	56	
C. 60	Il passaggio ad un altro monastero	“	56	
C. 61	Il passaggio a un altro Istituto	“	57	
C. 62	L'esclusione	“	57	
C. 63	L'uscita di un professo di voti temporanei	“	58	
C. 64	L'uscita di un professo di voti solenni	“	59	
C. 65	La dimissione	“	59	
C. 66	La riammissione in monastero	“	59	
C. 67	La soppressione di un monastero	“	60	
Capitolo VI: Le fondazioni				
C. 68	Le fondazioni	“	62	

C. 69	La sollecitudine per le fondazioni	“	62
C. 70	L'adattamento alla cultura locale	“	63

PARTE TERZA

L'Ordine Cistercense della Stretta Osservanza

C. 71	Il vincolo dell'unità	“	64
C. 72	I monaci e le monache O.C.S.O.	“	64

Capitolo I: La filiazione

C. 73	La natura della filiazione	pag.	66	
C. 74	Il Padre Immediato		“	67
C. 75	La visita regolare		“	68
C. 76	Il cappellano delle monache	“	70	

Capitolo II: Le assemblee dei superiori

C. 77	Il Capitolo Generale degli abati		“	71	C. 78	I partecipanti
	al Capitolo Generale		“	72		
C. 79	La competenza del Capitolo Generale		“	74		
C. 80	La Commissione Centrale degli abati		“	75		
C. 81	Le conferenze regionali		“	78		

Capitolo III: Il compito dell'Abate Generale

C. 82	L'Abate Generale	“	80
C. 83	L'elezione dell'Abate Generale	“	81
C. 84	Il consiglio dell'Abate Generale	“	82
C. 85	L'Abate di Cîteaux	“	85
C. 86	Nel gaudio dello Spirito Santo	“	86